

Gazzetta ufficiale

L 114

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

31 marzo 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 1
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ 118

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/404 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. L'articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui dovrebbe essere autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente ai criteri di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

- (4) Attualmente gli elenchi di paesi terzi e territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sono stabiliti in vari atti della Commissione. Gli elenchi sono stabiliti in primo luogo nella decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽³⁾, nei regolamenti (CE) n. 798/2008 ⁽⁴⁾, (CE) n. 119/2009 ⁽⁵⁾, (UE) n. 206/2010 ⁽⁶⁾ e (UE) n. 605/2010 ⁽⁷⁾ della Commissione, nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 ⁽⁸⁾ e (UE) 2016/759 ⁽⁹⁾ della Commissione, che sono tutti abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/692 a decorrere dal 21 aprile 2021. Inoltre altri elenchi sono stabiliti nelle decisioni 2006/168/CE ⁽¹⁰⁾ e 2008/636/CE ⁽¹¹⁾ della Commissione, nel regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione ⁽¹²⁾, nella decisione 2010/472/UE della Commissione ⁽¹³⁾, nelle decisioni di esecuzione 2011/630/UE ⁽¹⁴⁾ e 2012/137/UE ⁽¹⁵⁾ della Commissione, nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione ⁽¹⁶⁾, che sono tutti abrogati dal presente regolamento di esecuzione.
- (5) Nel nuovo quadro per la sanità animale, istituito dal regolamento (UE) 2016/429, è opportuno riunire in un unico atto della Commissione una serie completa di elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato, sulla base di prescrizioni in materia di sanità animale, l'ingresso nell'Unione di partite degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Ciò è in linea con l'approccio adottato nel regolamento delegato (UE) 2020/692, in cui le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di tali partite sono stabilite in un unico atto della Commissione. Garantisce inoltre maggiore coerenza e trasparenza della legislazione dell'Unione.

⁽³⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativo alla definizione di elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e alla determinazione delle specifiche dei certificati, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 e abrogazione della decisione 2003/812/CE (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 13).

⁽¹⁰⁾ Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19).

⁽¹¹⁾ Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli ed embrioni della specie suina (GU L 206 del 2.8.2008, pag. 32).

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

⁽¹³⁾ Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).

⁽¹⁴⁾ Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).

⁽¹⁵⁾ Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29).

⁽¹⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 41).

- (6) Per tale motivo le decisioni 2006/168/CE e 2008/636/CE, il regolamento (CE) n. 1251/2008, la decisione 2010/472/UE, le decisioni di esecuzione 2011/630/UE e 2012/137/UE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 e la decisione di esecuzione (UE) 2019/294 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire nuovi elenchi di paesi terzi e territori o loro zone che sostituiranno gli attuali elenchi di paesi terzi e territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Gli elenchi attuali sono redatti tenendo conto sia della sanità animale sia della sicurezza alimentare, ove pertinente. I nuovi elenchi dovrebbero tuttavia essere redatti separatamente sulla base, in particolare, delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 e delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare di cui al regolamento (UE) 2017/625.
- (7) In alcuni casi solo determinate zone o determinati compartimenti di un paese terzo o territorio soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692. In tali casi, l'ingresso nell'Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale dovrebbe essere autorizzato solo se provengono da tali zone o compartimenti del paese terzo o territorio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto precisare chiaramente all'interno di ciascun elenco le zone o, in caso di animali di acquacoltura, i compartimenti dei paesi terzi o territori che rispettano tali prescrizioni in materia di sanità animale.
- (8) L'articolo 231, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 prevede che gli elenchi stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento precisino anche le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale riguardo alle malattie elencate che i paesi terzi o territori devono rispettare. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere, ove opportuno, tali condizioni specifiche e garanzie in materia di sanità animale, prendendo in considerazione la situazione specifica della sanità animale del paese terzo o territorio di origine o della loro zona o, in caso di animali di acquacoltura, del loro compartimento, e le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale interessati.
- (9) La parte VI del regolamento delegato (UE) 2020/692 contiene norme speciali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per le quali l'Unione non è la destinazione finale, nonché di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno. In particolare, tale regolamento prevede la possibilità di autorizzare l'ingresso nell'Unione di partite che non soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale, a condizione che siano rispettate condizioni specifiche. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni specifiche in materia di sanità animale che tali partite dovrebbero rispettare per l'ingresso nell'Unione.
- (10) A norma dell'accordo SEE, gli Stati EFTA-SEE non sono paesi terzi nell'ambito degli scambi commerciali con gli Stati membri dell'UE nei settori disciplinati dal medesimo accordo.
- (11) Poiché le norme stabilite nel presente regolamento devono essere applicate congiuntamente a quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2020/692, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII del presente regolamento.

Esso stabilisce inoltre le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di determinate partite e precisa i modelli di certificati sanitari che devono essere utilizzati dal paese terzo o territorio di origine delle partite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Articolo 3

Elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

1. L'autorità competente autorizza l'ingresso nell'Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 solo se il paese terzo o territorio di origine della partita, o la loro zona o il loro compartimento, sono elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, e la partita è accompagnata dal certificato sanitario che deve accompagnare le partite di tali specie e categorie, come indicato nella tabella figurante nella parte 1 dei seguenti allegati:

- a) allegato II nel caso di ungulati diversi:
 - i) dagli equini;
 - ii) dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati;
- b) allegato III nel caso di ungulati destinati a stabilimenti confinati;
- c) allegato IV nel caso di equini;
- d) allegato V nel caso di pollame e materiale germinale di pollame;
- e) allegato VI nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività;
- f) allegato VII nel caso di api mellifere regine e bombi;
- g) allegato VIII nel caso di cani, gatti e furetti;
- h) allegato IX nel caso di materiale germinale di bovini;
- i) allegato X nel caso di materiale germinale di ovini e caprini;
- j) allegato XI nel caso di materiale germinale di suini;
- k) allegato XII nel caso di materiale germinale di equini;
- l) allegato XIII nel caso di carni fresche di ungulati;
- m) allegato XIV nel caso di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna;
- n) allegato XV nel caso di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna come segue:
 - i) parte 1, sezione A, nel caso di prodotti a base di carne che sono stati sottoposti al trattamento generico di riduzione dei rischi A o al trattamento B, C o D per i prodotti a base di carne [conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692];
 - ii) parte 1, sezione B, nel caso di prodotti di tipo biltong/jerky ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna;
- o) allegato XVI nel caso di budelli;
- p) allegato XVII nel caso di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica;
- q) allegato XVIII nel caso di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica;

- r) allegato XIX nel caso di uova e ovoprodotti;
 - s) allegato XX nel caso di prodotti di origine animale destinati ad uso personale;
 - t) allegato XXI nel caso di animali acquatici delle specie elencate destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o a scopi diversi dal consumo umano diretto, nonché di determinati animali acquatici delle specie elencate e prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate destinati al consumo umano.
2. L'autorità competente autorizza l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone elencati nella tabella figurante nell'allegato XXII, parte 1, solo se:
- a) sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 3 di tale tabella e per le quali l'Unione non è la destinazione finale;
oppure
 - b) sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 4 di tale tabella, sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno dopo il transito attraverso un paese terzo o un territorio.

Articolo 4

Condizioni specifiche e garanzie in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

Gli Stati membri autorizzano l'ingresso nell'Unione delle partite che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 solo se, ove applicabile, tali partite soddisfano le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale figuranti nel pertinente allegato per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e per il paese terzo, il territorio o la loro zona o, in caso di animali di acquacoltura, il loro compartimento.

Articolo 5

Abrogazioni

I seguenti atti sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021:

- decisione 2006/168/CE della Commissione,
- decisione 2008/636/CE della Commissione,
- decisione 2010/472/UE della Commissione,
- decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione,
- decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione,
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione,
- decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione,
- decisione 2000/585/CE della Commissione.

Articolo 6

Disposizioni transitorie

Fino al 20 ottobre 2021 è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente ai seguenti atti della Commissione, accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti della Commissione prima del 21 agosto 2021:

- decisione 2006/168/CE della Commissione,
- decisione 2007/777/CE della Commissione,

- regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione,
- decisione 2008/636/CE della Commissione,
- regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione,
- regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione,
- regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione,
- decisione 2010/472/UE della Commissione,
- decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione,
- regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione,
- decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione,
- regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione,
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione,
- regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione,
- decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Norme generali per gli allegati da II a XXII

Il presente allegato stabilisce le seguenti regole generali applicabili agli allegati da II a XXII:

- 1) se le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione delle partite di cui all'articolo 3 sono soddisfatte per l'intero territorio di un paese terzo o territorio di origine, tale paese terzo o territorio è elencato con l'indicazione del suo codice ISO seguito da uno «0».
- 2) Se le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione delle partite di cui all'articolo 3 sono soddisfatte solo per una zona di un paese terzo o territorio di origine, tale zona è elencata con l'indicazione del suo codice ISO seguito da un numero diverso da «0».

Tali zone sono descritte nella parte 2 del pertinente allegato.

- 3) I modelli di certificati sanitari per le partite di cui all'articolo 3, come indicato nella tabella figurante nella parte 1 del pertinente allegato del presente regolamento, sono riportati:
 - a) nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/403 della Commissione ⁽¹⁾;
 - b) nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione;
 - c) nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione.
- 4) Le eventuali condizioni specifiche di cui all'articolo 4 sono indicate nella tabella figurante nella parte 1 del pertinente allegato e sono descritte nella tabella figurante nella parte 3 dello stesso allegato.
- 5) Le eventuali garanzie in materia di sanità animale di cui all'articolo 4 sono indicate nella tabella figurante nella parte 1 del pertinente allegato e sono descritte nella tabella figurante nella parte 4 dello stesso allegato.
- 6) I termini finali e i termini iniziali di cui alla tabella figurante nella parte 1 degli allegati da II a XXII fanno riferimento a specifiche limitazioni temporali applicabili all'ingresso nell'Unione delle partite di cui all'articolo 3 provenienti dalle zone pertinenti, come stabilito dalle norme dell'Unione.
- 7) Le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria applicabili alla Svizzera sono stabilite nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, approvato con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).
- 8) I certificati sanitari che devono essere rilasciati dall'autorità competente di Islanda, Nuova Zelanda e Canada, conformemente agli allegati da II a XXI del presente regolamento, sono soggetti alle prescrizioni specifiche in materia di certificazione previste negli accordi pertinenti tra l'Unione e tali paesi terzi.
- 9) Le voci relative ad Israele si intendono riferite allo Stato d'Israele e non si applicano alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- 10) Nei riferimenti alla Serbia è escluso il territorio del Kosovo, attualmente posto sotto amministrazione internazionale a norma della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
- 11) Nei riferimenti al Kosovo, tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/... della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1).

UNGULATI (diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati)

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati (diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati) di cui all'articolo 3, punto 1, lettera a)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Specie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CA Canada	CA - 0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	BOV-X		SI-BTV		
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y		BRU, SI-BTV		
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	SUI-X		ADV		
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER		SI-BTV		
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO		SI-BTV ⁽²⁾		
CH Svizzera	CH - 0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7						
CL Cile	CL - 0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	BOV-X				
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	OV/CAP-X		BRU		

		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	SUI-X				
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO				
GL Groenlandia	GL - 0	Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	OV/CAP-X				
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	CER-X				
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO				
IS Islanda	IS - 0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y				
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y				
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	SUI-X, SUI-Y	PSC			

		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	CAM-CER				
		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO				
NZ Nuova Zelanda	NZ - 0	Bovini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	BOV-X, BOV-Y		BRU, TB		
		Ovini e caprini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	OV/CAP-X, OV/CAP-Y		BRU		
		Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	SUI-X, SUI-Y				
		Camelidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	CAM-CER				
		Cervidi	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾ e destinati alla macellazione	CAM-CER				

		Altri ungulati	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	RUM, RHINO, HIPPO				
US Stati Uniti	US - 0	Suini	Animali per ulteriore detenzione ⁽¹⁾	SUI-X				

⁽¹⁾ «Animali per ulteriore detenzione»: animali destinati a stabilimenti che detengono animali vivi, diversi dai macelli.

⁽²⁾ Solo per le specie elencate conformemente al regolamento (UE) 2018/1882 (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

PSC	Le partite di suini provenienti dalla zona di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 devono essere sottoposte, con esito negativo, a una prova per la ricerca della peste suina classica nei 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione.
------------	--

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

BRU	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da <i>Brucella abortus</i> , <i>B. melitensis</i> e <i>B. suis</i> del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
TB	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da complesso <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M. bovis</i> , <i>M. caprae</i> , <i>M. tuberculosis</i>) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
BTV	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
SI-BTV	L'Unione ha riconosciuto l'indennità stagionale da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
SI-EHD	L'Unione ha riconosciuto l'indennità stagionale da infezione da virus della malattia emorragica epizootica del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
LEB	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da leucosi bovina enzootica del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
IBR	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
BVD	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da diarrea virale bovina del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
ADV	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da virus della malattia di Aujeszky del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

ALLEGATO III

UNGULATI DESTINATI A STABILIMENTI CONFINATI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati destinati a stabilimenti confinati di cui all'articolo 3, punto 1, lettera b)

L'ingresso nell'Unione di partite di ungulati, eccetto gli equini, provenienti da tutti i paesi terzi e territori elencati nella tabella figurante nella presente parte è autorizzato a partire da stabilimenti confinati elencati conformemente all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2020/692 verso stabilimenti confinati nell'Unione.

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4
1	2	3	4	5
AL Albania	AL-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
AR Argentina	AR-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
AU Australia	AU-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
BA Bosnia-Erzegovina	BA-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
BH Bahrein	BH-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
BR Brasile	BR-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
BW Botswana	BW-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
BY Bielorussia	BY-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		

BZ Belize	BZ-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
CA Canada	CA-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7		
CL Cile	CL-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
CN Cina	CN-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
CO Colombia	CO-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
CR Costa Rica	CR-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
CU Cuba	CU-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
DZ Algeria	DZ-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
ET Etiopia	ET-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
FK Isole Falkland	FK-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		

GL Groenlandia	GL-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
GT Guatemala	GT-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
HK Hong Kong	HK-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
HN Honduras	HN-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
IL Israele	IL-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
IN India	IN-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
IS Islanda	IS-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
JP Giappone	JP-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
KE Kenya	KE-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
MA Marocco	MA-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
ME Montenegro	ME-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		

MG Madagascar	MG-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
MK Repubblica di Macedonia del Nord	MK-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
MU Maurizio	MU-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
MX Messico	MX-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
NA Namibia	NA-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
NC Nuova Caledonia	NC-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
NI Nicaragua	NI-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
PA Panama	PA-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
PY Paraguay	PY-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
RS Serbia	RS-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		

RU Russia	RU-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
SG Singapore	SG-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
SV El Salvador	SV-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
SZ Eswatini	SZ-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
TH Thailandia	TH-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
TN Tunisia	TN-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
TR Turchia	TR-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
UA Ucraina	UA-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
US Stati Uniti	US-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
UY Uruguay	UY-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
ZA Sud Africa	ZA-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		

ZW Zimbabwe	ZW-0	CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO		
-----------------------	------	---	--	--

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 4 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Si applicano le garanzie in materia di sanità animale di cui alla tabella figurante nell'allegato II, parte 4.

EQUINI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di equini di cui all'articolo 3, punto 1, lettera c)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Zona di cui all'allegato II, parte 2	Gruppo sanitario	Categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AE Emirati arabi uniti	AE - 0	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
AR Argentina	AR - 0	D	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
AU Australia	AU - 0	A	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				

BA Bosnia-Erzegovina	BA-0	B	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30 EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
BB Barbados	BB - 0	D	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
BH Bahrein	BH - 0	D	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
BM Bermuda	BM - 0	D	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
BO Bolivia	BO - 0	D	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
BR Brasile	BR-1	D	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				

BY Bielorussia	BY - 0	B	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
CA Canada	CA - 0	C	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
CH Svizzera	CH-0	A	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7					
CL Cile	CL-0	C	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
CN Cina	CN-1	G	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
	CN-2	G	Cavalli registrati	EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP				

CR Costa Rica	CR-1	D	Cavalli registrati	EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
CU Cuba	CU-0	D	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
DZ Algeria	DZ-0	E	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
EG Egitto	EG-1	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X,				
FK Isole Falkland	FK-0	A	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
GL Groenlandia	GL-0	A	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				

HK Hong Kong	HK-0	G	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
IL Israele	IL-0	E	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
IS Islanda	IS-0	A	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
JM Giamaica	JM-0	D	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
JO Giordania	JO-0	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				

JP Giappone	JP-0	G	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
KG Kirghizistan	KG-1	B	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X				
KR Corea del Sud	KR-0	G	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
KW Kuwait	KW-0	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE			28.11.2019	27.11.2020
LB Libano	LB-0	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
MA Marocco	MA-0	E	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				

ME Montenegro	ME-0	B	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
MK Repubblica di Macedonia del Nord	MK-0	B	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
MO Macao	MO-0	G	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
MY Malaysia	MY-1	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE			7.9.2020	
MU Maurizio	MU-0	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X				
MX Messico	MX-1	C	Cavalli registrati	EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				

	MX-2	C	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	A	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
OM Oman	OM-0	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
PE Perù	PE-1	D	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
PM Saint Pierre e Miquelon	PM-0	A	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y				

PY Paraguay	PY-0	D	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
QA Qatar	QA-0	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
RS Serbia	RS-0	B	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
RU Russia	RU-1	B	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
	RU-2	B	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				

	RU-3	B	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
SA Arabia Saudita	SA-1	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
SG Singapore	SG-0	G	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
TH Thailandia	TH-0	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE			6.4.2020	
TN Tunisia	TN-0	E	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				

TR Turchia	TR-1	E	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE			Aprile 2020	27.11.2020
UA Ucraina	UA-0	B	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
US Stati Uniti	US-0	C	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
UY Uruguay	UY-0	D	Cavalli registrati; equidi registrati; altri equini non da macello; equini da macello	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X, EQUI-Y, EQUI-TRANSIT-Y, EQUI-RE-ENTRY-30, EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, EQUI-RE-ENTRY-90-RACE				
ZA Sud Africa	ZA-1	F	Cavalli registrati	EQUI-X, EQUI-TRANSIT-X	Decisione 2008/698/CE della Commissione		3.5.2011	

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome del paese terzo o territorio	Codice della zona	Descrizione della zona
Brasile	BR-1	Gli Stati di Paraná e Rio de Janeiro
Cina	CN-1	Zona indenne dalle malattie degli equini nella città di Conghua, comune di Guangzhou, provincia di Guangdong, compreso il tratto autostradale di biosicurezza da e verso l'aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong (cfr. dettagli qui di seguito). Zona specifica indenne dalle malattie degli equini nella provincia di Guangdong, delimitata come segue: zona centrale: sito equestre della città di Conghua, località Lingkou, villaggio di Reshui, compresa la zona circostante in un raggio di 5 km, controllata dal posto di controllo stradale dell'autostrada 105; zona di sorveglianza: tutte le divisioni amministrative della città di Conghua che circondano la zona centrale, su un'area di 2 009 km²; zona di protezione: confini esterni delle seguenti divisioni amministrative adiacenti, che circondano la zona di sorveglianza: — distretto di Baiyun, distretto di Luogang della città di Conghua, — distretto di Huadu della città di Guangzhou, — città di Zengcheng, — divisioni amministrative del distretto di Qingcheng della città di Qingyuan, — contea di Fogang, — contea di Xinfeng, — contea di Longmen, tratto autostradale di biosicurezza: sistema di rete autostradale che collega la zona indenne dalle malattie degli equini con l'aeroporto a Guangzhou e a Hong Kong, con una sorveglianza epidemiologica attiva nella regione; zona di quarantena pre-ingresso: la zona di quarantena all'interno della zona di protezione, destinata dall'autorità competente alla preparazione degli equidi provenienti da altre parti della Cina all'ingresso nella zona indenne dalle malattie degli equini.
	CN-2	Sede del <i>Global Champions Tour</i> presso l'area della Expo 2010 di Shanghai e tratto stradale verso l'aeroporto internazionale Pudong di Shanghai, nella parte settentrionale della nuova zona di Pudong e nella parte orientale del distretto di Minhang dell'area metropolitana di Shanghai (cfr. dettagli qui di seguito). Delimitazione della zona nell'area metropolitana di Shanghai: confini occidentali: fiume Huangpu dall'estuario a nord fino alla biforcazione del fiume Dazhi; confini meridionali: dalla biforcazione del fiume Huangpu fino all'estuario del fiume Dazhi ad est; confini settentrionali e orientali: costa.
Costa Rica	CR-1	Area metropolitana di San José

Egitto	EG-1	Zona indenne dalle malattie degli equini stabilita presso l'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, al di là dell'Al Ahly Club, Il Cairo, e il tratto autostradale che conduce all'aeroporto internazionale del Cairo (cfr. dettagli qui di seguito). Zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di dimensioni di 0,1 km² ca. stabilita attorno all'ospedale veterinario delle forze armate egiziane a El-Nasr Road, al di là del Al Ahly Club, nella periferia orientale del Cairo (posizione 30°04'19,6"N 31°21'16,5"E) e il tratto autostradale di 10 km su El-Nasr Road e Airport Road che conduce all'aeroporto internazionale del Cairo. a) Delimitazione dei confini della ZIME: dall'incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road (30°04'13,6"N 31°21'04,3"E) lungo El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road per circa 500 m verso nord fino al primo incrocio con il «Passaggio all'interno delle forze armate», a destra lungo il Passaggio per circa 100 m verso est, di nuovo a destra lungo il Passaggio per 150 m verso sud, a sinistra lungo il Passaggio per 300 m verso est, a destra lungo il Passaggio per 100 m verso sud fino a El-Nasr Road, a destra lungo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Mâmoon Road, a destra lungo il Passaggio per 100 m verso nord, a sinistra lungo il Passaggio per 120 m verso ovest, a sinistra lungo il Passaggio per 200 m verso sud, a destra lungo El-Nasr Road per 100 m verso ovest fino all'incrocio di El-Nasr Road con El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road. b) Delimitazione dei confini della zona di quarantena pre-esportazione all'interno della ZIME: dal punto di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Mâmoon Road lungo il Passaggio per 100 m verso nord, a destra lungo il Passaggio per 250 m verso est, a destra lungo il Passaggio per 50 m verso sud fino a El-Nasr Road, a destra lungo El-Nasr Road per 300 m verso sud-ovest fino a ritrovarsi di fronte all'incrocio di El-Nasr Road con Hassan Mâmoon Road.
Kirghizistan	KG-1	Regione di Issyk-Kul
Malaysia	MY-1	Penisola
Messico	MX-1	Area metropolitana di Città del Messico
	MX-2	L'intero paese eccetto gli Stati di Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatan, Quintana Roo, Veracruz e Tamaulipas
Perù	PE-1	Regione di Lima
Russia	RU-1	Province di Kaliningrad, Arkhangelsk, Vologda, Murmansk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Briansk, Vladimir, Ivanovo, Tver, Kaluga, Kostroma, Moskva, Orjol, Riasan, Smolensk, Tula, Jaroslavl, Nijninogorod, Kirov, Belgorod, Voronesh, Kursk, Lipetz, Tambov, Astrahan, Volgograd, Penza, Saratov, Uljanovsk, Rostov, Orenburg, Perm e Kurgan
	RU-2	Regioni di Stavropol e Krasnodar
	RU-3	Repubbliche di Carelia, Mari, Mordovia, Ciuvasci, Calmucchi, Tartaria, Daghestan, Cabardino-Balcaria, Ossezia Settentrionale, Inguscezia e Karacajevo-Cerkessia

Arabia Saudita	SA-1	L'intero paese eccetto le zone di protezione e di sorveglianza nelle province di Jizan, Asir e Najran come descritte di seguito. Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza stabilite conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE⁽¹⁾: 1. Provincia di Jizan — zona di protezione: l'intera provincia, eccetto la parte a nord del posto stradale di controllo ad Ash Shuqaiq sulla strada n. 5 e a nord della strada n. 10, — zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a nord del posto stradale di controllo di Ash Shuqaiq sulla strada n. 5, controllata dal posto stradale di controllo a Al Qahmah e a nord della strada n. 10. 2. Provincia di Asir — zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada n. 10 tra Ad Darb, Abha e Khamis-Mushayt a nord, eccetto i club ippici delle basi aeree e militari e la parte della provincia delimitata a nord dalla strada n. 15 che congiunge Khamis-Mushayt e il confine con la provincia di Najran passando per Jarash, Al Utfah e Dhahran Al Janoub come pure la parte della provincia delimitata a nord dalla strada che, attraverso Al Fayd, porta da Al Utfah a Badr Al Janoub (provincia di Najran), — zona di sorveglianza: i club ippici delle basi militari e aeree, la parte della provincia compresa tra il confine con la zona di protezione e la strada n. 209 da Ash Shuqaiq fino al posto stradale di controllo di Muhayil sulla strada n. 211, la parte della provincia compresa tra il posto di controllo situato sulla strada n. 10 a sud di Abha, la città di Abha e il posto di controllo stradale di Ballasmer situato a 65 km da Abha sulla strada n. 15 in direzione nord, la parte della provincia tra Khamis Mushayt e il posto stradale di controllo a 90 km da Abha sulla strada n. 255 in direzione di Samakh e il posto stradale di controllo situato a Yarah, a 90 km da Abha, sulla strada n. 10 in direzione di Riyadh e la parte della provincia situata a sud di una linea immaginaria che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm Ghurab sulla strada n. 177 fino al confine con la provincia di Najran. 3. Provincia di Najran — zona di protezione: la parte della provincia delimitata dalla strada da Al Utfah (provincia di Asir) a Badr Al Janoub e a As Sebt e da As Sebt lungo il Wadi Habunah fino a congiungersi con la strada n. 177 tra Najran e Riyadh a nord e da tale incrocio con la strada n. 177 in direzione sud fino a raggiungere la strada n. 15 da Najran a Sharourah e la parte della provincia situata a sud della strada n. 15 tra Najran e Sharourah e il confine con lo Yemen, — zona di sorveglianza: la parte della provincia situata a sud di una linea che congiunge il posto stradale di controllo di Yarah sulla strada n. 10 e Khashm-Ghurab sulla strada n. 177 dal confine della provincia di Najran fino al posto stradale di controllo a Khashm-Ghurab, a 80 km da Najran, e a ovest della strada n. 175 in direzione di Sharourah.
Turchia	TR-1	Province di Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli e Tekirdag

Sud Africa	ZA-1	Area metropolitana di Città del Capo, come descritta di seguito. Delimitazione dell'area metropolitana di Città del Capo (ZA-1): confini settentrionali: Blaauwberg Road (M14); confini orientali: Koeberg Road (M14), Platteklouf Road (M14), N7 Highway, N1 Highway e M5 Highway; confini meridionali: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, Rhodes Drive fino alla Newslands Forestry Station e, attraverso la Echo Gorge della Table Mountain, alla Camps Bay; confini occidentali: linea litoranea dalla Camps Bay alla Blaauwberg Road.
------------	-------------	---

(¹) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

POLLAME E MATERIALE GERMINALE DI POLLAME

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame di cui all'articolo 3, punto 1, lettera d)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Zona di cui alla parte 2	Categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificato sanitario	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
AR Argentina	AR-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
AU Australia	AU-0	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP				
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR		C		
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP				
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC				
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR		C		
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20				
		Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP				
		Uova da cova di ratiti	HER		C		
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20				
BR Brasile	BR-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
	BR-1	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N			
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N			

		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N			
		Uova da cova di ratiti	HER	N			
	BR-2	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N			
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N			
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N			
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N			
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N			
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N			
BW Botswana	BW-0	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR		C		
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR		C		
		Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
		Uova da cova di ratiti	HER		C		
CA Canada	CA-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
	CA-1	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N			
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N			
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N			
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N			
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N			
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N			
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N			
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N			
		Uova da cova di ratiti	HER	N			
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N			
	CA-2	-	-				

CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7					
CL Cile	CL-0	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N			
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N			
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N			
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N			
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N			
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N			
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N			
		Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N			
		Uova da cova di ratiti	HER	N			
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N			
GL Groenlandia	GL-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
IL Israele	IL-0	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	P2		28.1.2017	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	P2		28.1.2017	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	P2		28.1.2017	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	P2		28.1.2017	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	P2		18.4.2015	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	P2		28.1.2017	
		Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	P2		28.1.2017	
		Uova da cova di ratiti	HER	P2		28.1.2017	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	P2		28.1.2017	

IS Islanda	IS-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
MG Madagascar	MG-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
MX Messico	MX-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
NA Namibia	NA-0	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR		C		
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR		C		
		Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
		Uova da cova di ratiti	HER		C		
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP				
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR				
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC				
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR				
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP				
		Ratiti destinati alla macellazione	SR				
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20				
		Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP				
		Uova da cova di ratiti	HER				
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20				
PM Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
TH Thailandia	TH-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				

TN Tunisia	TN-0	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP				
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR				
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR				
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20				
		Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
		Uova da cova di ratiti	HER				
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20				
TR Turchia	TR-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
USA Stati Uniti	US-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
	US-1	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N			
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BRP	N			
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N			
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N			
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N			
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N			
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N			
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N			
		Uova da cova di ratiti	HER	N			
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N			
	US-2						
	US-2.1	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BRP	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		4.3.2017	11.8.2017

		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
	US-2.2	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BRP	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
	US-2.3	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.4.2020	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BRP	N, P1		8.4.2020	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.4.2020	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.4.2020	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.4.2020	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.4.2020	

		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.4.2020	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.4.2020	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.4.2020	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.4.2020	
UY Uruguay	UY-0	Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
ZA Sud Africa	ZA-0	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	P1	C	9.4.2011	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	P1	C	9.4.2011	
		Uova esenti da organismi patogeni specifici	SPF				
		Uova da cova di ratiti	HER	P1	C	9.4.2011	

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome del paese terzo o territorio	Codice della zona	Descrizione della zona
Brasile	BR-1	Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul
	BR-2	Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo
Canada	CA-1	L'intero paese Canada, esclusa la zona CA-2
	CA-2	Territorio del Canada corrispondente a: nessuno
Stati Uniti	US-1	L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2
	US-2	Territorio degli Stati Uniti corrispondente a:
	US-2.1	Stato del Tennessee: Contea di Lincoln Contea di Franklin Contea di Moore
	US-2.2	Stato dell'Alabama: Contea di Madison Contea di Jackson
	US-2.3	Stato del South Carolina: contea di Chesterfield/contea di Lancaster/contea di Kershaw: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo denominata « <i>Chesterfield 02 premise</i> » e si estende in senso orario: a) a nord: 2 km a sud dalla Highway 9 e 0,03 km ad est dall'intersezione tra Airport Rd e Raymond Deason Rd; b) a nord-est: 1 km a sud-ovest dall'intersezione tra la Highway 268 e Cross Roads Church Rd; c) a est: 5,1 km a ovest dalla strada statale 109 e 1,6 km a ovest da Angelus Road e Refuge Dr; d) a sud-est: 3,2 km a nord-ovest dall'intersezione tra la Highway 145 e Lake Bee Rd; e) a sud: 2,7 km a est dall'intersezione tra la Highway 151 e Catarah Rd; f) a sud-ovest: 1,5 km a est dall'intersezione tra McBee Hwy e Mt Pisgah Rd; g) a ovest: 1,3 km a est dall'intersezione tra Texahaw Rd e Buzzards Roost Rd; h) a nord-ovest: intersezione tra White Plains Church Rd e Graves Rd.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

P1	Sospensione dell'ingresso nell'Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
P2	Sospensione dell'ingresso nell'Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle.
N	Sono state fornite garanzie sull'equivalenza della legislazione in tema di controllo dell'infezione da virus della malattia di Newcastle nel paese terzo o territorio o nella loro zona a quella applicata nell'Unione. In caso di comparsa di un focolaio dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, l'ingresso nell'Unione dal paese terzo o territorio o dalla loro zona può continuare ad essere autorizzato senza alcuna modifica del codice del paese terzo o territorio o della zona. L'ingresso nell'Unione da aree sottoposte a restrizioni ufficiali dall'autorità competente del paese terzo o territorio in questione a causa della comparsa di un focolaio di tale malattia è tuttavia vietato di diritto.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

A	Paese terzo o territorio in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e la cui autorità competente ha fornito garanzie conformemente all'articolo 37, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692.
B	Paese terzo o territorio in cui l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692, non è vietato e la cui autorità competente ha fornito garanzie del fatto che il pollame è conforme alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato XV, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 37, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692.
C	Paese terzo o territorio da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ratiti che non è considerato indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e la cui autorità competente ha fornito garanzie conformemente all'articolo 37, lettera d), punto ii), secondo trattino, del regolamento delegato (UE) 2020/692 per il prodotto pertinente.

VOLATILI IN CATTIVITÀ E MATERIALE GERMINALE DI VOLATILI IN CATTIVITÀ

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività di cui all'articolo 3, punto 1, lettera e)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Zona di cui alla parte 2	Categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificato sanitario	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
AU Australia	AU-0	Volatili in cattività	CAPTIVE-BIRDS				
		Uova da cova di volatili in cattività	HE-CAPTIVE-BIRDS				
BR Brasile	BR-0	-	-				
	BR-1	Volatili in cattività	CAPTIVE-BIRDS				
		Uova da cova di volatili in cattività	HE-CAPTIVE-BIRDS				
CA Canada	CA-0	Volatili in cattività	CAPTIVE-BIRDS				
		Uova da cova di volatili in cattività	HE-CAPTIVE-BIRDS				
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7					
CL Cile	CL-0	Volatili in cattività	CAPTIVE-BIRDS				
		Uova da cova di volatili in cattività	HE-CAPTIVE-BIRDS				
IL Israele	IL-0	Volatili in cattività	CAPTIVE-BIRDS				
		Uova da cova di volatili in cattività	HE-CAPTIVE-BIRDS				
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Volatili in cattività	CAPTIVE-BIRDS				
		Uova da cova di volatili in cattività	HE-CAPTIVE-BIRDS				
TN Tunisia	TN-0	Volatili in cattività	CAPTIVE-BIRDS				
		Uova da cova di volatili in cattività	HE-CAPTIVE-BIRDS				
USA Stati Uniti	US-0	Volatili in cattività	CAPTIVE-BIRDS				
		Uova da cova di volatili in cattività	HE-CAPTIVE-BIRDS				

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome del paese terzo o territorio	Codice della zona	Descrizione della zona
Brasile	BR-1	Stati di: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

API MELLIFERE REGINE E BOMBI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di api mellifere regine e bombi di cui all'articolo 3, punto 1, lettera f)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
AR Argentina	AR-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
AU Australia	AU-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
CA Canada	CA-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7					
CL Cile	CL-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
CR Costa Rica	CR-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
IL Israele	IL-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
KE Kenya	KE-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
MA Marocco	MA-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
MK Repubblica di Mace- donia del Nord	MK-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				

MX Messico	MK-0	Bombi	BBEE				
NC Nuova Caledonia	NC-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
RS Serbia	RS-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
RU Russia	RU-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BEE				
TR Turchia	TR-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
UA Ucraina	UA-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				
US Stati Uniti	US-0	Bombi	BBEE				
ZA Sud Africa	ZA-0	Api mellifere regine e bombi	QUE, BBEE				

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

VAR	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infestazione da <i>Varroa</i> spp. (varroasi) del paese terzo, del territorio o della zona conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
------------	--

CANI, GATTI E FURETTI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti di cui all'articolo 3, punto 1, lettera g)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Specie e categorie il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
AC Isola dell'Ascensione	AC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AE Emirati arabi uniti	AE-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AG Antigua e Barbuda	AG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AL Albania	AL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
AD Andorra	AD-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AR Argentina	AR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
AU Australia	AU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

AW Aruba	AW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BA Bosnia-Erzegovina	BA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BB Barbados	BB-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BH Bahrein	BH-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BM Bermuda	BM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BQ Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)	BQ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BR Brasile	BR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di <u>titolazione</u> degli <u>anticorpi per</u> <u>la rabbia</u>			
BW Botswana	BW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di <u>titolazione</u> degli <u>anticorpi per</u> <u>la rabbia</u>			
BY Bielorussia	BY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
BZ Belize	BZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di <u>titolazione</u> degli <u>anticorpi per</u> <u>la rabbia</u>			
CA Canada	CA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7					
CL Cile	CL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

CN Cina	CN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
CO Colombia	CO-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
CR Costa Rica	CR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
CU Cuba	CU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
CW Curaçao	CW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
DZ Algeria	DZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
ET Etiopia	ET-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
FJ Figi	FJ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
FK Isole Falkland	FK-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
FO Isole Fær Øer	FO-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GI Gibilterra	GI-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
GL Groenlandia	GL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

GT Guatemala	GT-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
HK Hong Kong	HK-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
HN Honduras	HN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
IL Israele	IL-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
IN India	IN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
IS Islanda	IS-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
JM Giamaica	JM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
JP Giappone	JP-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
KE Kenya	KE-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
KN Saint Kitts e Nevis	KN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
KY Isole Cayman	KY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
LC Santa Lucia	LC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

LI Liechtenstein	LI-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MA Marocco	MA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
MC Monaco	MC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
ME Montenegro	ME-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
MG Madagascar	MG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
MK Repubblica di Mace- donia del Nord	MK-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MS Montserrat	MS-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MU Maurizio	MU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MX Messico	MX-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
MY Malaysia	MY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
NA Namibia	NA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia			
NC Nuova Caledonia	NC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

NI Nicaragua	NI-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di <u>titolazione</u> degli <u>anticorpi per</u> <u>la rabbia</u>			
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
PA Panama	PA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di <u>titolazione</u> degli <u>anticorpi per</u> <u>la rabbia</u>			
PF Polinesia francese	PF-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
PM Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
PY Paraguay	PY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di <u>titolazione</u> degli <u>anticorpi per</u> <u>la rabbia</u>			
RS Serbia	RS-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di <u>titolazione</u> degli <u>anticorpi per</u> <u>la rabbia</u>			
RU Russia	RU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SG Singapore	SG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SH Sant'Elena	SH-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SM San Marino	SM-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SV El Salvador	SV-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	Prova di <u>titolazione</u> degli <u>anticorpi per</u> <u>la rabbia</u>			

SX Sint Maarten	SX-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
SZ Eswatini	SZ-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
TH Thailandia	TH-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
TN Tunisia	TN-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
TR Turchia	TR-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
TT Trinidad e Tobago	TT-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
TW Taiwan	TW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
UA Ucraina	UA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
US Stati Uniti compresi Samoa americane, Guam, Isole Marianne settentrionali, Porto- rico e Isole Vergini americane	US-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				

UY Uruguay	UY-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
VA Stato della Città del Vaticano	VA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
VC Saint Vincent e Grena- dine	VC-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
VG Isole Vergini britanni- che	VG-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
VU Vanuatu	VU-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
WF Wallis e Futuna	WF-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS				
ZA Sud Africa	ZA-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			
ZW Zimbabwe	ZW-0	Cani, gatti e furetti a fini commerciali	CANIS-FELIS-FERRETS	<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>			

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

<u>Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia</u>	Gli animali della partita in entrata nell'Unione devono essere stati sottoposti a una prova valida di titolazione degli anticorpi per la rabbia conformemente all'allegato XXI, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692.
--	--

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

ECH	L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infestazione da <i>Echinococcus multilocularis</i> del paese terzo, del territorio o della zona conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
------------	---

ALLEGATO IX

MATERIALE GERMINALE DI BOVINI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di bovini di cui all'articolo 3, punto 1, lettera h)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Categorie di materiale germinale il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4
1	2	3	4	5	6
AR Argentina	AR-0	Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		
AU Australia	AU-0	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		EHD-test BTV-test
		Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		EHD-test BTV-test
CA Canada	CA- 0	Sperma	Decisione 2005/290/CE della Commissione		EHD-test BTV-test
		Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		EHD-test BTV-test

CH Svizzera	CH - 0	Sperma	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7		
		Ovociti ed embrioni			
CL Cile	CL - 0	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		
GL Groenlandia	GL - 0	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		
IL Israele	IL-0	Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		
IS Islanda	IS-0	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		
MK Repubblica di Macedonia del Nord	MK-0	Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		
		Ovociti ed embrioni	Allegato IV della decisione 2003/56/CE della Commissione BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		

PM Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		
US Stati Uniti	US-0	Sperma	BOV-SEM-A-ENTRY BOV-SEM-B-ENTRY BOV-SEM-C-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		EHD-test BTV-test
		Ovociti ed embrioni	BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY BOV-GP-PROCESSING-ENTRY BOV-GP-STORAGE-ENTRY		EHD-test BTV-test

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

EHD-test	Prove obbligatorie per la ricerca dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica – partite di sperma, embrioni prodotti in vitro ed ovociti.
BTV-test	Prove obbligatorie per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini – partite di sperma, embrioni prodotti in vitro ed ovociti.

ALLEGATO X

MATERIALE GERMINALE DI OVINI E CAPRINI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di ovini e caprini di cui all'articolo 3, punto 1, lettera i)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Categorie di materiale germinale il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4
1	2	3	4	5	6
AU Australia	AU-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		EHD-test BTV-test
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		EHD-test BTV-test
CA Canada	CA- 0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		EHD-test BTV-test
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		EHD-test BTV-test
CH Svizzera	CH - 0	Sperma	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7		
		Ovociti ed embrioni			
CL Cile	CL - 0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		

		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		
GL Groenlandia	GL - 0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		
IS Islanda	IS-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		
PM Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		

		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		
US Stati Uniti	US-0	Sperma	OV/CAP-SEM-A-ENTRY OV/CAP-SEM-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		EHD-test BTV-test
		Ovociti ed embrioni	OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY		EHD-test BTV-test

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

EHD-test	Prove obbligatorie per la ricerca dell'infezione da virus della malattia emorragica epizootica.
BTV-test	Prove obbligatorie per la ricerca dell'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini.

ALLEGATO XI

MATERIALE GERMINALE DI SUINI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di suini di cui all'articolo 3, punto 1, lettera j)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Categorie di materiale germinale il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4
1	2	3	4	5	6
CA Canada	CA- 0	Sperma	POR-SEM-A-ENTRY POR-SEM-B-ENTRY POR-GP-PROCESSING-ENTRY POR-GP-STORAGE-ENTRY		
		Ovociti ed embrioni	POR-OOCYTES-EMB-ENTRY POR-GP-PROCESSING-ENTRY POR-GP-STORAGE-ENTRY		
CH Svizzera	CH - 0	Sperma	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7		
		Ovociti ed embrioni			
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Sperma	POR-SEM-A-ENTRY POR-SEM-B-ENTRY POR-GP-PROCESSING-ENTRY POR-GP-STORAGE-ENTRY		
		Ovociti ed embrioni	POR-OOCYTES-EMB-ENTRY POR-GP-PROCESSING-ENTRY POR-GP-STORAGE-ENTRY		
US Stati Uniti	US-0	Sperma	POR-SEM-A-ENTRY POR-SEM-B-ENTRY POR-GP-PROCESSING-ENTRY POR-GP-STORAGE-ENTRY		
		Ovociti ed embrioni	POR-OOCYTES-EMB-ENTRY POR-GP-PROCESSING-ENTRY POR-GP-STORAGE-ENTRY		

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

MATERIALE GERMINALE DI EQUINI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di equini di cui all'articolo 3, punto 1, lettera k)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Categorie di equini di origine del materiale germinale il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Categorie di materiale germinale il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4
1	2	3	4	5	6	7
AE Emirati arabi uniti	AE-0	Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
			Ovociti ed embrioni	EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
AR Argentina	AR-0	Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
			Ovociti ed embrioni	EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		

		Equidi registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
			Ovociti ed embrioni	EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Altri equini non da macello	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
			Ovociti ed embrioni	EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
			Ovociti ed embrioni	EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
AU Australia	AU-0	Equidi registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
			Ovociti ed embrioni	EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Equidi registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		

			Ovociti ed embrioni	EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Altri equini non da macello	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
			Ovociti ed embrioni	EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
CA Canada	CA-0	Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Equidi registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Altri equini non da macello	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
CH Svizzera	CH-0	Tutte le categorie	Tutte le categorie	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7		
IL Israele	IL-0	Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		

		Equidi registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
IS Islanda	IS-0	Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Equidi registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Altri equini non da macello	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
MA Marocco	MA-0	Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Equidi registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Altri equini non da macello	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		

QA Qatar	QA-0	Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
SA Arabia Saudita	SA-1	Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
UA Ucraina	UA-0	Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Equidi registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Altri equini non da macello	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
US Stati Uniti	US-0	Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
			Ovociti ed embrioni	EQUI-OOCTYES-EMB-A-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		

		Equidi registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
			Ovociti ed embrioni	EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Altri equini non da macello	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
			Ovociti ed embrioni	EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
	UY Uruguay	Cavalli registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Equidi registrati	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		
		Altri equini non da macello	Sperma	EQUI-SEMEN-A-ENTRY EQUI-SEMEN-B-ENTRY EQUI-SEMEN-C-ENTRY EQUI-SEMEN-D-ENTRY EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY EQUI-GP-STORAGE-ENTRY		

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Si applicano le descrizioni di cui alla tabella figurante nell'allegato IV, parte 2.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

CARNI FRESCHE DI UNGULATI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati di cui all'articolo 3, punto 1, lettera l)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Specie di origine delle carni il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
AR Argentina	AR-1	Bovini	BOV	Frollatura, pH e disossamento Frattaglie escluse			1.8.2010
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF				
		Ungulati selvatici	RUW				
	AR-2	Bovini	BOV, RUM-MSM				1.8.2010
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF, RUM-MSM				
		Ungulati selvatici	RUW				
	AR-3	Bovini	BOV	Frollatura, pH e disossamento Frattaglie escluse			1.7.2016
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF				
		Ungulati selvatici	RUW				
	AR-4	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF, RUM-MSM				
		Ungulati selvatici	RUW				

AU Australia	AU-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				
		Suini	POR, SUI-MSM				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM				
		Ungulati selvatici	RUW, SUW				
BR Brasile	BR-1	Bovini	BOV	Frollatura, pH e disossamento Programma di vaccinazione sotto-posto a supervisione Frattaglie escluse Tracciabilità supplementare			1.12.2008
	BR-2	Bovini	BOV	Frollatura, pH e disossamento Frattaglie escluse Tracciabilità supplementare			
	BR-3	Bovini	BOV	Frollatura, pH e disossamento Programma di vaccinazione sotto-posto a supervisione Frattaglie escluse Tracciabilità supplementare			
	BR-4	Bovini	BOV	Frollatura, pH e disossamento Programma di vaccinazione sotto-posto a supervisione Frattaglie escluse Tracciabilità supplementare			
BW Botswana	BW-1	Bovini	BOV	Frollatura e disossamento Frattaglie escluse		11.5.2011	26.6.2012
		Ovini e caprini	OVI				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF				
		Ungulati selvatici	RUW				

	BW-2	Bovini	BOV	Frollatura e disossamento Frattaglie escluse			7.3.2002
		Ovini e caprini	OVI				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF				
		Ungulati selvatici	RUW				
	BW-3	Bovini	BOV	Frollatura e disossamento Frattaglie escluse		20.10.2008	20.1.2009
		Ovini e caprini	OVI				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF				
		Ungulati selvatici	RUW				
	BW-4	Bovini	BOV	Frollatura e disossamento Frattaglie escluse		28.5.2013	18.2.2011
	BW-5	Bovini	BOV	Frollatura e disossamento Frattaglie escluse		28.5.2013	18.8.2016
		Ovini e caprini	OVI				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF				
		Ungulati selvatici	RUW				
BZ Belize	BZ-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
CA Canada	CA-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				
		Suini	POR, SUI-MSM				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM				
		Ungulati selvatici	RUW, SUW				
CH Svizzera	CH-0	Tutte	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7				

CL Cile	CL-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				
		Suini	POR, SUI-MSM				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM				
		Ungulati selvatici	RUW				
CR Costa Rica	CR-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
CU Cuba	CU-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
FK Isole Falkland	FK-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				
GL Groenlandia	GL-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF, RUM-MSM				
		Ungulati selvatici	RUW				
GT Guatemala	GT-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
HN Honduras	HN-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
JP Giappone	JP-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				28.3.2013
ME Montenegro	ME-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				

MK Repubblica di Macedonia del Nord	MK-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				
MX Messico	MX-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
NA Namibia	NA-1	Bovini	BOV	Frollatura e disossamento Frattaglie escluse	Centro di raccolta		
		Ovini e caprini	OVI				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF				
		Ungulati selvatici	RUW				
NC Nuova Caledonia	NC-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF, RUM-MSM				
		Ungulati selvatici	RUW				
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				
		Suini	POR, SUI-MSM				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM				
		Ungulati selvatici	RUW, SUW				
PA Panama	PA-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
PY Paraguay	PY-0	Bovini	BOV	Frollatura, pH e disossamento			17.4.2015
RS Serbia	RS-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				

RU Russia	RU-1	Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF				
SZ Eswatini	SZ-1	Bovini	BOV	Frollatura e disossamento Frattaglie escluse			
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF				
		Ungulati selvatici	RUW				
	SZ-2	Bovini	BOV				4.8.2003
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF				
		Ungulati selvatici	RUW				
US Stati Uniti	US-0	Bovini	BOV, RUM-MSM				
		Ovini e caprini	OVI, RUM-MSM				
		Suini	POR, SUI-MSM				
		Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento	RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM				
		Ungulati selvatici	RUW, SUW				
UY Uruguay	UY-0	Bovini	BOV	Frollatura e disossamento Frattaglie escluse	Centro di raccolta		1.11.2001
		Ovini e caprini	OVI				

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome del paese terzo o territorio	Codice della zona	Descrizione della zona
Argentina	AR-1	Parte della provincia di Buenos Aires (escluso il territorio incluso in AR-4), e le province di Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta (escluso il territorio compreso in AR-3)
	AR-2	Le province di Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, parte della provincia di Neuquén (escluso il territorio compreso in AR-4), e parte della provincia di Río Negro (escluso il territorio compreso in AR-4)
	AR-3	Parte della provincia di Salta: la zona di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina, nella provincia di Jujuy, al distretto di Laishi nella provincia di Formosa (ex zona tampone di alta sorveglianza)
	AR-4	Parte della provincia di Neuquén (nel dipartimento di Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e nel dipartimento di Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17), parte della provincia di Río Negro (nel dipartimento di Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e ad est della strada provinciale 250, nel dipartimento di Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, nel dipartimento di El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7, dalla sua intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e nel dipartimento di San Antonio la zona situata a est delle strade provinciali 250 e 2) e parte della provincia di Buenos Aires [partido (distretto) di Patagones]
Brasile	BR-1	Stato di Minas Gerais, Stato di Espírito Santo, Stato di Goiás, Stato di Mato Grosso, Stato del Rio Grande do Sul, Stato del Mato Grosso do Sul (escluso il territorio incluso in BR-4)
	BR-2	Stato di Santa Catarina
	BR-3	Stati di Paraná e São Paulo
	BR-4	Parte dello Stato del Mato Grosso do Sul: la zona di 15 Km dalle frontiere esterne nei comuni di Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo e la zona dei comuni di Corumbá e Ladário (ex zona di alta sorveglianza)
Botswana	BW-1	Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 8, 9 e 18
	BW-2	Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 13 e 14
	BW-3	La zona veterinaria di sorveglianza 12
	BW-4	La zona veterinaria di sorveglianza 4a, eccetto la zona cuscinetto di sorveglianza intensiva di 10 km lungo il confine con la zona di vaccinazione contro l'afta epizootica e le zone di gestione della fauna selvatica
	BW-5	Le zone veterinarie di sorveglianza 6a e 6b
Namibia	NA-1	Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est
Russia	RU-1	Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets

Eswatini	SZ-1	Zona situata ad ovest della cosiddetta «linea rossa» che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sud Africa ad ovest di Nkalashane
	SZ-2	Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica di cui all'atto legislativo pubblicato come decreto n. 51 del 2001

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Frollatura, pH, disossamento	Nelle zone in cui viene effettuato un programma di vaccinazione contro l'afta epizootica con il sierotipo A, O C si applicano le condizioni di cui all'allegato XXV, parte B, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692 in relazione alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie.
Frollatura e disossamento	Nelle zone in cui non viene effettuata la vaccinazione contro l'afta epizootica si applicano le condizioni di cui all'allegato XXV, parte B, punto 3.1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692 in relazione alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie.
Frattaglie escluse	Non è autorizzato l'ingresso di frattaglie nell'Unione, eccetto il diaframma e i muscoli masseteri di bovini.
Programma di vaccinazione sottoposto a supervisione	Il programma di vaccinazione contro l'afta epizootica attuato nella zona deve essere sottoposto alla supervisione dell'autorità competente e tale supervisione deve comprendere la verifica dell'efficacia del programma di vaccinazione attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indica livelli di anticorpi adeguati negli animali e dimostra l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica nella zona.
Nessuna vaccinazione effettuata	Non è stata effettuata alcuna vaccinazione nella zona e l'autorità competente del paese terzo o territorio deve attuare una regolare sorveglianza sierologica per dimostrare l'assenza della circolazione del virus dell'afta epizootica.
Tracciabilità supplementare	1. Gli animali da cui sono ottenute le carni devono essere identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine dei bovini. 2. Gli stabilimenti di origine degli animali da cui sono ottenute le carni devono essere elencati come stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo o territorio sulla base dell'esito favorevole di un'ispezione effettuata dalla stessa autorità competente che deve essere confermato in una relazione ufficiale nel sistema IMSOC, e devono essere effettuate regolarmente ispezioni da parte dell'autorità competente per assicurare il rispetto delle prescrizioni pertinenti stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692. 3. L'elenco degli stabilimenti riconosciuti fornito dall'autorità competente deve essere riveduto a intervalli regolari e aggiornato dall'autorità competente. La Commissione deve rendere pubblico, a fini informativi, l'elenco degli stabilimenti riconosciuti.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Centro di raccolta	Sono state fornite garanzie relative ai movimenti di bovini, ovini e caprini dallo stabilimento di origine al macello, atte a consentire il transito di tali animali da un centro di raccolta prima del loro trasporto diretto al macello.
---------------------------	--

ALLEGATO XIV

CARNI FRESCHE DI POLLAME E SELVAGGINA DA PENNA

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna di cui all'articolo 3, punto 1, lettera m)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Categorie di carni fresche il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie complementari di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
AR Argentina	AR-0	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU				
		Carni fresche di ratiti	RAT				
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				
AU Australia	AU-0	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU		B		
		Carni fresche di ratiti	RAT		C		
BA Bosnia-Erzegovina	BA-0	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU				
BR Brasile	BR-0	-	-				
	BR-1	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N			
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				
	BR-2	Carni fresche di ratiti	RAT	N			
BW Botswana	BW-0	Carni fresche di ratiti	RAT		C		
CA Canada	CA-0	-	-				
	CA-1	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N			
		Carni fresche di ratiti	RAT	N			
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				
	CA-2	-	-				
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7					
CL Cile	CL-0	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N			

		Carni fresche di ratiti	RAT	N			
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				
CN Cina	CN-0	-	-				
	CN-1	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1	B	6.2.2004	
GL Groenlandia	GL-0	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				
IL Israele	IL-0	Carni fresche di ratiti	RAT	P2		28.1.2017	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P2		18.4.2015	
	IL-1	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		24.4.2019	
	IL-2	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P2		21.1.2017	
JP Giappone	JP-0	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU				
MG Madagascar	MG-0	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				
MK Repubblica di Macedonia del Nord	MK-0	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU			28.1.2017	1.5.2017
NA Namibia	NA-0	Carni fresche di ratiti	RAT		C		
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU				
		Carni fresche di ratiti	RAT				
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				
RU Russia	RU-0	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		17.11.2016	
				P2		28.1.2019	
TH Thailandia	TH-0	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU				1.7.2012
		Carni fresche di ratiti	RAT				1.7.2012
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				1.7.2012
TN Tunisia	TN-0	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU				
		Carni fresche di ratiti	RAT				
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				
UA Ucraina	UA-0	-	-				
	UA-1	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU				

US Stati Uniti		Carni fresche di ratiti	RAT				
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				
	UA-2						
	UA-2.1	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		30.11.2016	7.3.2020
		Carni fresche di ratiti	RAT	P1		30.11.2016	7.3.2020
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		30.11.2016	7.3.2020
	UA-2.2	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		4.1.2017	7.3.2020
		Carni fresche di ratiti	RAT	P1		4.1.2017	7.3.2020
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.1.2017	7.3.2020
	UA-2.3	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		4.1.2017	7.3.2020
		Carni fresche di ratiti	RAT	P1		4.1.2017	7.3.2020
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.1.2017	7.3.2020
	UA-2.4	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	P1		19.1.2020	
		Carni fresche di ratiti	RAT	P1		19.1.2020	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		19.1.2020	
	US-0	-	-				
	US-1	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N			
		Carni fresche di ratiti	RAT	N			
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM				
	US-2						
	US-2.1	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.3.2017	11.8.2017
	US-2.2	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		4.3.2017	11.8.2017
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		4.3.2017	11.8.2017

	US-2.3	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.4.2020	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.4.2020	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1		8.4.2020	
UY Uruguay	UY-0	Carni fresche di ratiti	RAT				
ZA Sud Africa	ZA-0	Carni fresche di ratiti	RAT	P1	C	22.6.2017	
ZW Zimbabwe	ZW-0	Carni fresche di ratiti	RAT	P1	C	1.6.2017	

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome del paese terzo o territorio	Codice della zona	Descrizione della zona
Brasile	BR-1	Distrito Federal e Stati di: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo
	BR-2	Stati di: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul
Canada	CA-1	L'intero paese Canada, esclusa la zona CA-2
	CA-2	Il territorio del Canada corrispondente a: nessuno
Cina	CN-1	Provincia di Shandong
Israele	IL-1	Area a sud della Route 5
	IL-2	Area a nord della Route 5
Ucraina	UA-1	L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2
	UA-2	Il territorio dell'Ucraina corrispondente a:
	UA-2.1	Regione (oblast) di Kherson
	UA-2.2	Regione (oblast) di Odessa
	UA-2.3	Regione (oblast) di Chernivtsi
	UA-2.4	Regione (oblast) di Vinnytsia, distretto (raion) di Nemyriv, comuni: Berezivka Bratslav Budky Bugakiv Chervone Chukiv Danylky Dovzhok

		Horodnytsia Hrabovets Hranitne Karolina Korovayna Korzhiv Korzhivka Kryklivtsi Maryanivka Melnykivtsi Monastyrok Monastyrsk città di Nemyriv Novi Obyhody Ostapkiivtsi Ozero Perepelychcha Rachky Salyntsi Samchyntsi Sazhky Selevintsi Sholudky Slobidka Sorokoduby Sorokotiazhyntsi Velyka Bushynka Vovchok Vyhnanaka Yosypenky Zarudyntsi Zelenianka
Stati Uniti	US-1	L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2
	US-2	Territorio degli Stati Uniti corrispondente a:
	US-2.1	Stato del Tennessee: Contea di Lincoln Contea di Franklin Contea di Moore
	US-2.2	Stato dell'Alabama: Contea di Madison Contea di Jackson
	US-2.3	Stato del South Carolina: contea di Chesterfield/contea di Lancaster/contea di Kershaw: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo denominata « <i>Chesterfield 02 premise</i> » e si estende in senso orario: a) a nord: 2 km a sud dalla Highway 9 e 0,03 km ad est dall'intersezione tra Airport Rd e Raymond Deason Rd; b) a nord-est: 1 km a sud-ovest dall'intersezione tra la Highway 268 e Cross Roads Church Rd; c) a est: 5,1 km a ovest dalla strada statale 109 e 1,6 km a ovest da Angelus Road e Refuge Dr; d) a sud-est: 3,2 km a nord-ovest dall'intersezione tra la Highway 145 e Lake Bee Rd; e) a sud: 2,7 km a est dall'intersezione tra la Highway 151 e Catarah Rd; f) a sud-ovest: 1,5 km a est dall'intersezione tra McBee Hwy e Mt Pisgah Rd; g) a ovest: 1,3 km a est dall'intersezione tra Texahaw Rd e Buzzards Roost Rd; h) a nord-ovest: intersezione tra White Plains Church Rd e Graves Rd.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

P1	Sospensione dell'ingresso nell'Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
P2	Sospensione dell'ingresso nell'Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle.
N	Sono state fornite garanzie sull'equivalenza della legislazione in tema di controllo dell'infezione da virus della malattia di Newcastle nel paese terzo o territorio o nella loro zona a quella applicata nell'Unione. In caso di comparsa di un focolaio dell'infezione da virus della malattia di Newcastle, l'ingresso nell'Unione dal paese terzo o territorio o dalla loro zona può continuare ad essere autorizzato senza alcuna modifica del codice del paese terzo o territorio o della zona. L'ingresso nell'Unione da aree sottoposte a restrizioni ufficiali dall'autorità competente del paese terzo o territorio in questione a causa della comparsa di un focolaio di tale malattia è tuttavia vietato.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

A	Paese terzo o territorio in cui è effettuata la vaccinazione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e la cui autorità competente ha fornito garanzie conformemente all'articolo 141, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/692.
B	Paese terzo o territorio in cui l'uso di vaccini contro l'infezione da virus della malattia di Newcastle, che soddisfano solo i criteri generali di cui all'allegato XV, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692, non è vietato e la cui autorità competente ha fornito garanzie del fatto che le carni fresche di pollame sono conformi alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato XV, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente all'articolo 141, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/692.
C	Paese terzo o territorio da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ratiti che non è considerato indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle conformemente all'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/692 e la cui autorità competente ha fornito garanzie conformemente all'articolo 141, lettera d), punto ii), secondo trattino, del regolamento delegato (UE) 2020/692 per il prodotto pertinente.

PRODOTTI A BASE DI CARNE OTTENUTI DA UNGULATI, POLLAME E SELVAGGINA DA PENNA

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna di cui all'articolo 3, punto 1, lettera n)

Sezione A:

elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti trasformati a base di carne che sono stati sottoposti al trattamento generico di riduzione dei rischi A (*) o al trattamento B, C o D per i prodotti a base di carne [conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692] richiesto per ciascuna specie di origine delle carni.

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Zona di cui alla parte 2	Specie di origine delle carni trasformate, cfr. definizioni di cui all'articolo 2											Condizioni specifiche di cui alla parte 3
		Bovini	Ovini e caprini	Suini	Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento (eccetto i suini)	Suini detenuti come selvaggina d'allevamento (eccetto le razze domestiche dei suini)	Ungulati selvatici (eccetto i suini)	Suini selvatici (eccetto le razze domestiche dei suini)	Pollame diverso dai ratiti	Ratiti	Selvaggina da penna	Certificati sanitari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR Argentina	AR-0	C	C	C	C	C	C	C	A	A	D	MPNT (*) MPST	
	AR-1	C	C	C	C	C	C	C	A	A	D	MPNT (*) MPST	
	AR-2	A	A	C	A	A	C	C	A	A	D	MPNT (*) MPST	
AU Australia	AU-0	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	MPNT (*) MPST	

(*) «A» significa che non è richiesto nessuno dei trattamenti di riduzione dei rischi B, C o D [conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692].

BA Bosnia-Erze- govina	BA-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	A	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	A	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (*) MPST	
BH Bahrein	BH-0	B	B	B	B	B	C	C	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
BR Brasile	BR-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
	BR-1	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	A	A	MPNT (*) MPST	
	BR-2	C	C	C	C	C	C	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
	BR-3	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	A	D	D	MPNT (*) MPST	
	BR-4	B	Non autorizzato	Non autorizzato	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
BW Botswana	BW-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	A	Non autorizzato	MPNT (*) MPST	
BY Bielorussia	BY-0	C	C	C	C	C	C	C	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
CA Canada	CA-0	A	A	A	A	A	A	A	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (*) MPST	
	CA-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	MPNT (*) MPST	
	CA-2	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	MPNT (*) MPST	
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7											

CL Cile	CL-0	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	MPNT (*) MPST	
CN Cina	CN-0	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	MPST	
	CN-1	B	B	B	B	B	B	B	D	B	B	MPST	
CO Colombia	CO-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	A	Non autorizzato	MPNT (*) MPST	
ET Etiopia	ET-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
GL Groenlandia	GL-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	A	MPNT (*) MPST	
HK Hong Kong	HK-0	B	B	B	B	B	B	B	D	D	Non autorizzato	MPST	
IL Israele	IL-0	B	B	B	B	B	B	B	D	D	D	MPST	
IN India	IN-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
JP Giappone	JP-0	A	Non autorizzato	B	A	B	Non autorizzato	Non autorizzato	D	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (*) MPST	
KE Kenya	KE-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
KR Corea del Sud	KR-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
MA Marocco	MA-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
ME Montenegro	ME-0	A	A	D	A	D	D	D	D	D	Non autorizzato	MPNT (*) MPST	

MG Madagascar	MG-0	B	B	B	B	B	B	B	D	D	D	MPST	
MK Repubblica di Macedo- nia del Nord	MK-0	A	A	B	A	B	B	B	A	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (*) MPST	
MU Maurizio	MU-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
MX Messico	MX-0	A	D	D	A	D	D	D	D	D	D	MPNT (*) MPST	
MY Malaysia	MY-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato		
	MY-1	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
NA Namibia	NA-0	B	B	B	B	B	B	B	D	A	D	MPNT (*) MPST	
NC Nuova Cale- donia	NC-0	A	Non autorizzato	Non autorizzato	A	Non autorizzato	A	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (*) MPST	
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	MPNT (*) MPST	
PM Saint Pierre e Miquelon	PM-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
PY Paraguay	PY-0	C	C	C	C	C	C	C	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
RS Serbia	RS-0	A	A	D	A	D	D	D	D	D	Non autorizzato	MPNT (*) MPST	

RU Russia	RU-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	C	C	D	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
	RU-2	C o D1	C o D1	C o D1	C o D1	C o D1	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
SG Singapore	SG-0	B	B	B	B	B	B	B	D	D	Non autorizzato	MPST	
SZ Eswatini	SZ-0	B	B	B	B	B	B	B	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
TH Thailandia	TH-0	B	B	B	B	B	B	B	A	A	D	MPNT (*) MPST	
TN Tunisia	TN-0	C	C	B	C	B	B	B	A	A	D	MPNT (*) MPST	
TR Turchia	TR-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
UA Ucraina	UA-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
	UA-1	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	A	A	A	MPNT (*) MPST	
	UA-2	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
US Stati Uniti	US-0	A	A	A	A	A	A	A	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPNT (*) MPST	
	US-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	MPNT (*) MPST	
	US-2	A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	MPNT (*) MPST	

UY Uruguay	UY-0	C	C	B	C	B	Non autorizzato	Non autorizzato	D	A	D	MPNT (*) MPST	
XK Kosovo	XK-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	C o D	Non autorizzato	Non autorizzato		1
ZA Sud Africa	ZA-0	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	MPST	
ZW Zimbabwe	ZW-0	C	C	B	C	B	B	B	D	D	D	MPST	

(*) Solo per i prodotti cui è stato assegnato il trattamento «A».

Sezione B:

elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti trasformati a base di carne del **tipo biltong/jerky** che sono stati sottoposti al trattamento assegnato a ciascuna specie di origine delle carni, conformemente all'allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Zona di cui alla parte 2	Specie di origine delle carni trasformate											Condizioni specifiche di cui alla parte 3
		Bovini	Ovini e caprini	Suini	Ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento (eccetto i suini)	Suini detenuti come selvaggina d'allevamento (eccetto le razze domestiche dei suini)	Ungulati selvatici (eccetto i suini)	Suini selvatici (eccetto le razze domestiche dei suini)	Pollame diverso dai ratiti	Ratiti	Selvaggina da penna	Certificati sanitari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
AR Argentina	AR-0	F	F	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
Brasile	BR-2	E o F	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
NA Namibia	NA-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	E	E	E	MPST	
	NA-1	E	E	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	E	E	E	MPST	
UY Uruguay	UY-0	E	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	MPST	
ZA Sud Africa	ZA-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	
ZW Zimbabwe	ZW-0	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	Non autorizzato	D	D	D	MPST	

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome del paese terzo o territorio	Codice della zona	Descrizione della zona
Argentina	AR-1	I territori di cui alle voci AR-1 e AR-3 nell'allegato XIII, parte 2
	AR-2	I territori di cui alla voce AR-2 nell'allegato XIII, parte 2
	BR-1	Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul
	BR-2	I territori di cui alle voci BR-1, BR-2, BR-3 e BR-4 nell'allegato XIII, parte 2
	BR-3	Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo
	BR-4	Distrito Federal, Stati di Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe
Canada	CA-1	L'intero paese Canada, esclusa la zona CA-2
	CA-2	I territori del Canada descritti alla voce CA-2 nell'allegato XIV, parte 2, in funzione delle date di cui alle colonne 7 e 8 della tabella figurante nella parte 1 di detto allegato
Cina	CN-1	Provincia di Shandong
Malaysia	MY-0	L'intero paese
	MY-1	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)
Namibia	NA-1	Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est
Russia	RU-2	La regione di Kaliningrad
Ucraina	UA-1	L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2
	UA-2	I territori dell'Ucraina descritti alla voce UA-2 nell'allegato XIV, parte 2, in funzione delle date di cui alle colonne 7 e 8 della tabella figurante nella parte 1 di detto allegato
Stati Uniti	US-1	L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2
	US-2	I territori degli Stati Uniti descritti alla voce US-2 nell'allegato XIV, parte 2, in funzione delle date di cui alle colonne 7 e 8 della tabella figurante nella parte 1 di detto allegato

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 14 della tabella figurante nella parte 1

1	Paese terzo, territorio o loro zona da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne di pollame ottenuti da carni originarie dell'Unione o di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali carni fresche.
----------	---

ALLEGATO XVI

BUDELLI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di budelli di cui all'articolo 3, punto 1, lettera o)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Specie di origine dei budelli il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4
1	2	3	4	5	6
AR Argentina	AR-0	Ungulati e pollame	CAS		
AU Australia	AU-0	Ungulati e pollame	CAS		
BR Brasile	BR-0	Ungulati e pollame	CAS		
BY Bielorussia	BY-0	Ungulati e pollame	CAS		
CA Canada	CA-0	Ungulati e pollame	CAS		
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7			
CL Cile	CL-0	Ungulati e pollame	CAS		
CN Cina	CN-0	Ungulati e pollame	CAS		
CO Colombia	CO-0	Ungulati e pollame	CAS		
IN India	IN-0	Ungulati e pollame	CAS		
JP Giappone	JP-0	Ungulati e pollame	CAS		
MA Marocco	MA-0	Ungulati e pollame	CAS		
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Ungulati e pollame	CAS		
PY Paraguay	PY-0	Ungulati e pollame	CAS		
RS Serbia	RS-0	Ungulati e pollame	CAS		
RU Russia	RU-0	Ungulati e pollame	CAS		
TN Tunisia	TN-0	Ungulati e pollame	CAS		
TR Turchia	TR-0	Ungulati e pollame	CAS		

UA Ucraina	UA-0	Ungulati e pollame	CAS		
US Stati Uniti	US-0	Ungulati e pollame	CAS		
UY Uruguay	UY-0	Ungulati e pollame	CAS		

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

Latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica di cui all'articolo 3, punto 1, lettera p)

È autorizzato l'ingresso nell'Unione, da tutti i paesi terzi, i territori o le loro zone di cui alla tabella figurante nella presente parte, di partite di latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica conformemente all'articolo 156 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Specie di origine del latte crudo e del colostro il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati disponibili	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
AU Australia	AU-0	Ungulati	MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT				
CA Canada	CA-0	Ungulati	MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT				
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7					
CL Cile	CL-0	Ungulati	MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT				
GL Groenlandia	GL-0	Ungulati	MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT				
JP Giappone	JP-0	Ungulati	MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT				
MK Repubblica di Macedonia del Nord	MK-0	Ungulati	MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT				

NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Ungulati	MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT				
RS Serbia	RS-0	Ungulati	MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT				
US Stati Uniti	US-0	Ungulati	MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT				

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

ALLEGATO XVIII

Prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica di cui all'articolo 3, punto 1, lettera q)

È autorizzato l'ingresso nell'Unione, da tutti i paesi terzi, i territori o le loro zone di cui al presente elenco, di partite di prodotti lattiero-caseari, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica conformemente all'articolo 157 e all'allegato XXVII del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Specie di origine del latte crudo e del colostro il cui ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3
1	2	3	4	5
AE Emirato del Dubai degli Emirati arabi uniti	AE-0	Camelidi	DAIRY-PRODUCTS-ST	
AL Albania	AL-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
AR Argentina	AR-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
BH Bahrein	BH-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
BR Brasile	BR-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
BW Botswana	BW-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
BY Bielorussia	BY-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
BZ Belize	BZ-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
CN Cina	CN-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
CO Colombia	CO-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
CR Costa Rica	CR-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
CU Cuba	CU-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
DZ Algeria	DZ-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
ET Etiopia	ET-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
GT Guatemala	GT-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	

HK Hong Kong	HK-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
HN Honduras	HN-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
IL Israele	IL-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
IN India	IN-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
KE Kenya	KE-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
MA Marocco	MA-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
MG Madagascar	MG-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
MR Mauritania	MR-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
MU Maurizio	MU-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
SV El Salvador	SV-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
SZ Eswatini	SZ-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
TH Thailandia	TH-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
TN Tunisia	TN-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
TR Turchia	TR-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
UA Ucraina	UA-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
UY Uruguay	UY-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
ZA Sud Africa	ZA-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	
ZW Zimbabwe	ZW-0	Ungulati	DAIRY-PRODUCTS-ST	

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

ALLEGATO XIX

UOVA E OVOPRODOTTI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova e ovoprodotti di cui all'articolo 3, punto 1, lettera r)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona di cui alla parte 2	Categorie il cui l'ingresso nell'Unione è autorizzato	Certificati sanitari	Condi- zioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
AL Albania	AL-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
AR Argentina	AR-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
AU Australia	AU-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
BA Bosnia-Erzego- vina	BA-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
BR Brasile	BR-0	-	-				
	BR-1	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
BW Botswana	BW-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
CA Canada	CA-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7					
CL Cile	CL-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
CN Cina	CN-0	Ovoprodotti	EP				
	CN-1	Uova	E	P1		6.2.2004	
GL Groenlandia	GL-0	Ovoprodotti	EP				
HK Hong Kong	HK-0	Ovoprodotti	EP				
IL Israele	IL-0	Uova	E	P2		28.1.2017	
		Ovoprodotti	EP				
IN India	IN-0	Ovoprodotti	EP				

JP Giappone	JP-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
KR Corea del Sud	KR-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
MD Moldova	MD-0	Ovoprodotti	EP				
ME Montenegro	ME-0	Ovoprodotti	EP				
MG Madagascar	MG-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
MY Malaysia	MY-0	-	-				
	MY-1	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
MK Repubblica di Macedonia del Nord	MK-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
MX Messico	MX-0	Ovoprodotti	EP				5.2.2016
NA Namibia	NA-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
NC Nuova Caledonia	NC-0	Ovoprodotti	EP				
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
RS Serbia	RS-0	Ovoprodotti	EP				
RU Russia	RU-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
SG Singapore	SG-0	Ovoprodotti	EP				
TH Thailandia	TH-0	Uova	E				1.7.2012
		Ovoprodotti	EP				
TN Tunisia	TN-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
TR Turchia	TR-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
UA Ucraina	UA-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
US Stati Uniti	US-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
UY Uruguay	UY-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				

ZA Sud Africa	ZA-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				
ZW Zimbabwe	ZW-0	Uova	E				
		Ovoprodotti	EP				

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome del paese terzo o territorio	Codice della zona	Descrizione della zona
Brasile	BR-1	Distrito Federal e Stati di: Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo
Cina	CN-1	Provincia di Shandong
Malaysia	MY-1	Occidentale peninsulare

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 5 della tabella figurante nella parte 1

P1	Sospensione dell'ingresso nell'Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.
P2	Sospensione dell'ingresso nell'Unione a causa di restrizioni connesse a uno o più focolai di infezione da virus della malattia di Newcastle.

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

ALLEGATO XX

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AD USO PERSONALE

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti di origine animale destinati ad uso personale di cui all'articolo 3, punto 1, lettera s)

Tutti i paesi terzi e i territori di cui al presente elenco rientrano nell'ambito di applicazione della deroga alle prescrizioni in materia di sanità animale per i prodotti di origine animale destinati ad uso personale di cui all'articolo 165 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Quantitativo massimo di prodotti di origine animale destinati ad uso personale introdotti da una persona
AD – Andorra	Nessun quantitativo massimo
CH – Svizzera	Nessun quantitativo massimo
FO – Isole Fær Øer	10 kg
GL – Groenlandia	10 kg
LI – Liechtenstein	Nessun quantitativo massimo
SM – San Marino	Nessun quantitativo massimo

ANIMALI ACQUATICI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori, loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici vivi delle specie elencate ai fini di cui all'articolo 3, punto 1, lettera t)

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Codice della zona o del compartimento di cui alla parte 2	Specie e categorie di animali acquatici il cui ingresso nell'Unione è autorizzato			Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine finale	Termine iniziale
		Pesci	Molluschi	Crostacei					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AU Australia	AU-0	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
BR Brasile	BR-0	Specie elencate di Cyprinidae			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
CA Canada	CA-0	Tutte le specie elencate, eccetto quelle sensibili alla setticemia emorragica virale o vettrici di tale malattia di cui all'allegato XXX del regolamento (UE) 2020/692			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
	CA-1	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
	CA-2				AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
	CA-3				AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			

	CA-4				AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
				FISH-CRUST-HC	A				
	CA-5				AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
				FISH-CRUST-HC	A				
	CA-6				AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
				FISH-CRUST-HC	A				
	CA-7				AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
				FISH-CRUST-HC	A				
	CA-8				AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
				FISH-CRUST-HC	A				
	CA-9				AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
				FISH-CRUST-HC	A				
	CA-10				AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
				FISH-CRUST-HC	A				
	CA-11				AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
				FISH-CRUST-HC	A				
	CA-12				AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
				FISH-CRUST-HC	A				
CH Svizzera	CH-0	Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7							
CL Cile	CL-0	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			

CN Cina	CN-0	Tutte le specie elencate di Cyprinidae			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
CO Colombia	CO-0	Tutte le specie elencate di Cyprinidae			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
CG Congo	CG-0	Tutte le specie elencate di Cyprinidae			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
CK Isole Cook	CK-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
HK Hong Kong	HK-0	Tutte le specie elencate di Cyprinidae			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
ID Indonesia	ID-0	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
IL Israele	IL-0	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
JM Giamaica	JM-0	Tutte le specie elencate di Cyprinidae			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
JP Giappone	JP-0	Tutte le specie elencate di Cyprinidae			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
KI Kiribati	KI-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
LK Sri Lanka	LK-0	Tutte le specie elencate di Cyprinidae			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
MH Isole Mars- hall	MH-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				

MK Repubblica di Macedo- nia del Nord	MK-0	Tutte le specie elencate di Cyprinidae			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
MY Malaysia	MY-1	Tutte le specie elencate di Cyprinidae			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
NR Nauru	NR-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
NU Niue	NU-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
NZ Nuova Zelanda	NZ-0	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
PF Polinesia francese	PF-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
PG Papua Nuova Gui- nea	PG-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
PN Isole Pit- cairn	PN-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
PW Palau	PW-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
RU Russia	RU-0	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
SB Isole Salo- mone	SB-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				

SG Singapore	SG-0	Tutte le specie elencate di <i>Cyprinidae</i>			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
ZA Sud Africa	ZA-0	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
TW Taiwan	TW-0	Tutte le specie elencate di <i>Cyprinidae</i>			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
TH Thailandia	TH-0	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
TR Turchia	TR-0	Tutte le specie elencate			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
TK Tokelau	TK-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
TO Tonga	TO-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
TV Tuvalu	TV-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
US Stati Uniti ⁽¹⁾	US-0	Tutte le specie elencate		Tutte le specie elencate	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
	US-1	Tutte le specie elencate, eccetto quelle sensibili alla setticemia emorragica virale o vettrici di tale malattia di cui all'allegato XXX del regolamento (UE) 2020/692			AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
	US-2	Tutte le specie elencate	Tutte le specie elencate		AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
					MOL-HC	B			

	US-3	Tutte le specie elencate	Tutte le specie elencate		AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
					MOL-HC	B			
	US-4	Tutte le specie elencate	Tutte le specie elencate		AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
					MOL-HC	B			
	US-5	Tutte le specie elencate	Tutte le specie elencate		AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
					FISH-CRUST-HC	A			
					MOL-HC	B			
WF Wallis e Futuna	WF-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				
WS Samoa	WS-0		Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	Specie elencate destinate ad impianti ornamentali chiusi	AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/ OTHER				

(¹) Compresi Portorico, Isole Vergini americane, Samoa americane, Guam e Isole Marianne settentrionali.

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome del paese terzo o territorio	Codice della zona/del compartimento	Descrizione della zona
Canada	CA-1	Columbia Britannica
	CA-2	Alberta
	CA-3	Saskatchewan
	CA-4	Manitoba
	CA-5	Nuovo Brunswick
	CA-6	Nuova Scozia
	CA-7	Isola del Principe Edoardo
	CA-8	Terranova e Labrador
	CA-9	Yukon
	CA-10	Territori del Nord-Ovest
	CA-11	Nunavut
	CA-12	Québec
Malaysia	MY-1	Malaysia occidentale peninsulare
Stati Uniti	US-1	L'intero paese eccetto gli stati seguenti: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota e Pennsylvania
	US-2	Humboldt Bay (California)
	US-3	Netarts Bay (Oregon)
	US-4	Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay e Dabob Bay (Washington)
	US-5	NELHA (Hawaii)

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

A	Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4 del modello di certificato ufficiale FISH-CRUST-HC devono essere originari di un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento elencati nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 del presente allegato. In tutti i casi, quanto sopra si applica fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. ⁽¹⁾
B	Gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi ai quali si applica la parte II.2.4 del modello di certificato ufficiale MOL-HC devono essere originari di un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento elencato nella colonna 2 della tabella figurante nella parte 1 del presente allegato. In tutti i casi, quanto sopra si applica fatto salvo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 Il presente certificato deve essere utilizzato per l'ingresso nell'Unione di partite di animali acquatici vivi con destinazioni diverse dai centri di depurazione e dai centri di spedizione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021 che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pagina 118 della presente Gazzetta ufficiale).

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 8 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

**INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATE PARTITE PER LE QUALI L'UNIONE NON È LA DESTINAZIONE FINALE E INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATE PARTITE
CHE SONO ORIGINARIE DELL'UNIONE E VI FANNO RITORNO**

PARTE 1

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per le quali l'Unione non è la destinazione finale ed elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che sono originarie dell'Unione e vi fanno ritorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Codice ISO e nome del paese terzo o territorio	Zona di cui alla parte 2	Prodotti originari del paese terzo o territorio di cui alla colonna 1, autorizzati a transitare attraverso l'Unione verso una destinazione al di fuori dell'Unione	Prodotti autorizzati a rientrare nell'Unione dopo il transito attraverso il paese terzo o territorio di cui alla colonna 1	Certificati sanitari	Condizioni specifiche di cui alla parte 3	Garanzie in materia di sanità animale di cui alla parte 4	Termine iniziale
1	2	3	4	5	6	7	8
BA Bosnia-Erzegovina		Carni fresche di bovini		BOV	Dalla Bosnia-Erzegovina alla Turchia attraverso la Bulgaria		
		Carni fresche di ungulati		BOV, OV/CAP, POR	Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia		
		Carni fresche di pollame Carni fresche di selvaggina da penna Uova e ovoprodotti Uova esenti da organismi patogeni specifici		POU, GBM	Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia		
		Prodotti a base di carne ottenuti da bovini e selvaggina d'allevamento (esclusi i suini)		MPST	Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia		
		Latte, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro		MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT	Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia		

BY Bielorussia		Carni fresche di pollame Uova e ovoprodotti		POU, E, EP	Dalla Bielorussia a Kaliningrad attraverso la Lituania		
ME Montenegro			Ovini e caprini	OV/CAP-INTRA-Y	Dall'Unione per la macellazione immediata nell'Unione		
			Bovini	BOV-INTRA-X	Dall'Unione per l'ingrasso nell'Unione		
MK Repubblica di Macedonia del Nord			Ovini e caprini	OV/CAP-INTRA-Y	Dall'Unione per la macellazione immediata nell'Unione		
			Bovini	BOV-INTRA-X	Dall'Unione per l'ingrasso nell'Unione		
RS Serbia			Ovini e caprini	OV/CAP-INTRA-Y	Dall'Unione per la macellazione immediata nell'Unione		
			Bovini	BOV-INTRA-X	Dall'Unione per l'ingrasso nell'Unione		
RU Russia	RU-2	Bovini		BOV-X	Da Kaliningrad alla Russia continentale attraverso la Lituania		
	RU-0	Carni fresche e prodotti a base di carne di ungulati detenuti e selvatici		Non è richiesto alcun certificato sanitario	Dalla Russia alla Russia		
	RU-0	Carni fresche di pollame com- presi i ratiti Carni fresche di selvaggina da penna Uova e ovoprodotti Uova esenti da organismi pato- geni specifici Prodotti a base di carne di pol- lame		Non è richiesto alcun certificato sanitario	Dalla Russia alla Russia		
	RU-0	Animali acquatici e loro prodotti di origine animale		Non è richiesto alcun certificato sanitario	AQUA – Dalla Russia alla Russia		

	RU-1	Prodotti a base di carne ottenuti da bovini, ovini e caprini, suini e ungulati detenuti come selvaggina d'allevamento, compresi i suini		MPST	Dalla Russia ad altri paesi terzi attraverso l'UE		
SG Singapore	SG-0		Carni fresche	NZ-TRANSIT-SG	Dalla Nuova Zelanda all'Unione attraverso Singapore		

PARTE 2

Descrizioni delle zone di paesi terzi o territori di cui alla colonna 2 della tabella figurante nella parte 1

Nome del paese terzo o territorio	Codice della zona	Descrizione della zona
RU Russia	RU-1	L'intero paese eccetto la regione di Kaliningrad
	RU-2	La regione di Kaliningrad

PARTE 3

Condizioni specifiche di cui alla colonna 6 della tabella figurante nella parte 1

Dalla Bosnia-Erzegovina alla Turchia attraverso la Bulgaria	Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bosnia-Erzegovina, che transitano attraverso l'Unione verso la Turchia attraverso la Bulgaria
Dalla Bosnia-Erzegovina ad altri paesi terzi attraverso la Croazia	Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bosnia-Erzegovina e destinate ad altri paesi terzi o territori dopo il transito attraverso la Croazia
Dalla Bielorussia a Kaliningrad attraverso la Lituania	Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, originarie della Bielorussia e destinate a Kaliningrad dopo il transito attraverso la Lituania
Dall'Unione per la macellazione immediata nell'Unione	Autorizzazione applicabile solo alle partite delle specie di animali di cui alla colonna 4 della tabella figurante nella parte 1, originarie di uno Stato membro e destinate a un altro Stato membro dopo il transito attraverso il paese terzo o territorio o la zona di cui alla colonna 2 di tale tabella. Tali partite possono rientrare nell'Unione per la macellazione alle seguenti condizioni: — gli animali sono trasferiti immediatamente al macello di destinazione, dove saranno macellati entro cinque giorni dalla data di arrivo nell'Unione.
Dall'Unione per l'ingrasso nell'Unione	Autorizzazione applicabile solo alle partite delle specie di animali di cui alla tabella figurante nella parte 1, originarie di uno Stato membro e destinate a un altro Stato membro dopo il transito attraverso il paese terzo o territorio o la zona di cui alla colonna 2 di tale tabella. Tali partite possono rientrare nell'Unione per l'ingrasso in uno stabilimento dell'Unione solo alle seguenti condizioni: — lo stabilimento di destinazione è designato preventivamente dall'autorità competente; — gli animali della partita non saranno spostati dallo stabilimento di destinazione, salvo per la macellazione immediata; — per tutta la durata della permanenza nello stabilimento degli animali della partita, tutti i movimenti di animali vivi in entrata e in uscita dallo stabilimento di destinazione devono essere effettuati sotto il controllo dell'autorità competente.
Da Kaliningrad alla Russia continentale attraverso la Lituania	Autorizzazione applicabile solo alle partite delle specie di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, per ulteriore detenzione, provenienti dalla regione russa di Kaliningrad e la cui destinazione prevista è al di fuori dell'Unione. Tali partite possono transitare attraverso la Lituania alle seguenti condizioni: — gli animali sono trasportati in contenitori su veicoli stradali sigillati con un sigillo numerato progressivamente dall'autorità competente della Lituania.

Dalla Russia alla Russia	Autorizzazione applicabile solo alle partite delle specie di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, provenienti dalla Russia e destinate alla Russia. Tali partite possono transitare attraverso la Lettonia, la Lituania o la Polonia alle seguenti condizioni: — la partita è sigillata con un sigillo numerato progressivamente dall'autorità competente della Lettonia, della Lituania o della Polonia.
AQUA – Dalla Russia alla Russia	Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1, originarie della Russia e destinate alla Russia. Tali partite possono transitare attraverso la Lettonia, la Lituania o la Polonia alle seguenti condizioni: — il ricambio di acqua non avviene all'interno dell'Unione.
Dalla Russia ad altri paesi terzi attraverso l'UE	Autorizzazione applicabile solo alle partite di prodotti a base di carne delle specie di cui alla colonna 3 della tabella figurante nella parte 1; i prodotti a base di carne devono essere stati sottoposti al trattamento di riduzione dei rischi «C» conformemente all'allegato XXVIII del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Dalla Nuova Zelanda all'Unione attraverso Singapore	Autorizzazione applicabile solo alle partite dei prodotti di cui alla colonna 4 della tabella figurante nella parte 1, che sono originarie della Nuova Zelanda e transitano attraverso Singapore con scarico, possibile magazzinaggio e nuovo carico prima dell'ingresso nell'Unione

PARTE 4

Garanzie in materia di sanità animale di cui alla colonna 7 della tabella figurante nella parte 1

Nessuna.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/405 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2021****che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nell'ambito, tra l'altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che partite di determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figurino in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle pertinenti prescrizioni della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 (sicurezza alimentare) o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione figuranti nell'elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione ⁽³⁾ istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione degli animali e delle merci di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/625.
- (4) Conformemente all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625, tali elenchi comprendono solo i paesi terzi o loro regioni che hanno presentato prove e garanzie adeguate che gli animali e le merci in questione sono conformi alle prescrizioni della legislazione dell'Unione nel campo della sicurezza alimentare.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 31).

- (5) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale da paesi terzi o loro regioni devono provvedere affinché il paese terzo di spedizione figuri in un elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni di tali prodotti.
- (6) Oltre a rispettare la legislazione dell'Unione in materia di alimenti e sicurezza alimentare, gli animali e le merci che entrano nell'Unione provenendo da paesi terzi devono essere conformi alla legislazione dell'Unione relativa alla sanità animale. A tale scopo, il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare l'ingresso nell'Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da territori o paesi terzi solo se le merci in questione provengono da un territorio o paese terzo riportato nell'elenco per tali fini.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽⁶⁾ istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, conformemente ai criteri di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e alle pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, una serie di atti della Commissione istitutivi di elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Di tali elenchi, quelli relativi alle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare dovrebbero essere istituiti con il presente regolamento, con effetto a decorrere dal 21 aprile 2021.
- (9) I paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci hanno già fornito prove e garanzie adeguate della conformità degli animali e delle merci autorizzati a entrare nell'Unione alle prescrizioni di cui all'articolo 4, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2019/625. Non è pertanto necessario valutare nuovamente la conformità a tali prescrizioni.
- (10) L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. Con la decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽⁸⁾ è stato istituito l'elenco dei paesi terzi il cui piano di sorveglianza dei residui è stato approvato dalla Commissione.
- (11) Alcuni paesi compaiono attualmente nell'elenco del regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 per animali e merci, per i quali invece non figurano nell'elenco della decisione 2011/163/UE, e di conseguenza non sono autorizzati a far entrare tali animali o merci nell'Unione. Poiché non soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625, questi paesi non dovrebbero figurare nell'elenco del presente regolamento.
- (12) Considerate le numerose modifiche necessarie, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 e sostituirlo con il presente regolamento.
- (13) Dato che il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire da tale data.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁷⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁸⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Con il presente regolamento sono istituiti gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «carni fresche»: le carni fresche definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 2) «preparazioni di carni»: le preparazioni di carni definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 3) «solipedi domestici»: gli animali delle specie *Equus caballus* e *Equus asinus* e relativi incroci;
- 4) «solipedi selvatici»: gli animali del sottogenere *Hippotigris*;
- 5) «frattaglie»: le frattaglie definite all'allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 6) «carne»: la carne definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 7) «carni macinate»: le carni macinate definite all'allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 8) «pollame»: il pollame definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 9) «leporidi selvatici»: conigli e lepri non allevati dall'uomo;
- 10) «selvaggina selvatica»: la selvaggina selvatica definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 11) «selvaggina d'allevamento»: la selvaggina d'allevamento definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 12) «uova»: le uova definite all'allegato I, punto 5.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 13) «ovoprodotti»: gli ovoprodotti definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 14) «prodotti a base di carne»: i prodotti a base di carne definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 15) «stomaci, vesciche e intestini trattati»: gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati definiti all'allegato I, punto 7.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 16) «budelli»: i budelli definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 45, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 17) «grasso animale fuso»: il grasso animale fuso definito all'allegato I, punto 7.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 18) «ciccioli»: i ciccioli definiti all'allegato I, punto 7.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 19) «molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 20) «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 21) «latte crudo»: il latte crudo definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;

- 22) «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 23) «colostro»: il colostro definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 24) «prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 25) «cosce di rana»: le cosce di rana definite all'allegato I, punto 6.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre cosce di rana del genere *Pelophylax* della famiglia delle *Ranidae* e dei generi *Limnonectes*, *Fejervarya* e *Hoplobatrachus* della famiglia delle *Dicroglossidae*;
- 26) «lumache»: le lumache definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e tutte le altre lumache della famiglia delle *Helicidae*, delle *Hygromiidae* o delle *Sphincterochilidae*;
- 27) «gelatina»: la gelatina definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 28) «collagene»: il collagene definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 29) «miele»: il miele definito all'allegato II, parte IX, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
- 30) «prodotti apicoli»: i prodotti apicoli definiti all'allegato II, parte IX, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- 31) «carni di rettili»: le carni di rettili definite all'articolo 2, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
- 32) «insetti»: gli insetti definiti all'articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
- 33) «pulcini di un giorno»: i pulcini di un giorno definiti all'articolo 2, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 34) «uova da cova»: le uova da cova definite all'articolo 4, punto 44, del regolamento (UE) 2016/429;
- 35) «pollame riproduttore»: il pollame riproduttore definito all'articolo 2, punto 17, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 36) «pollame da reddito»: il pollame da reddito definito all'articolo 2, punto 18, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
- 37) «animali destinati alla macellazione»: gli animali destinati alla macellazione definiti all'articolo 2, punto 13, del regolamento delegato (UE) 2020/692.

Articolo 3

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi

Le partite di carni fresche e preparazioni di carni di ungulati diversi dai solipedi destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

*Articolo 4***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici**

Le partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

*Articolo 5***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici**

Le partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II.

*Articolo 6***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame**

Le partite di carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina di penna e di preparazioni di carni di pollame destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

Le partite di carni fresche di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinate al consumo umano provenienti dai paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato III sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se trasportate per via aerea.

*Articolo 7***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova e ovoprodotti**

Le partite di uova e ovoprodotti destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XIX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per le uova.

Le partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione ⁽¹⁰⁾ sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato IV al fine del soddisfacimento delle prescrizioni relative al controllo della salmonella in conformità all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 6).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

*Articolo 8***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati**

Le partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.

*Articolo 9***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie**

Le partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

*Articolo 10***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli**

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VII.

Le partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, ed esclusi i budelli, di altre specie rispetto a quelli di cui al primo comma, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE.

*Articolo 11***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di budelli**

Le partite di budelli destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per i budelli.

*Articolo 12***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati**

Le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII. L'ingresso nell'Unione di muscoli adduttori di pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, destinati al consumo umano, è comunque consentito anche in caso di provenienza da paesi terzi che non figurano in tale elenco.

*Articolo 13***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca**

Le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX. Ciò non vale per le partite di animali e merci disciplinate dall'articolo 12.

*Articolo 14***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi**

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, destinati al consumo umano, sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato X.

*Articolo 15***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica**

Le partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte.

*Articolo 16***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica**

Le partite di prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano che devono essere sottoposti a trattamento specifico di riduzione dei rischi in relazione all'afta epizootica sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente all'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte.

*Articolo 17***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache**

Le partite di cosce di rana e di lumache destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XI.

*Articolo 18***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene**

1. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII.
2. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.

3. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.
4. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.
5. Le partite di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

Articolo 19

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene

1. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini e suini e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di tali ungulati specifici conformemente all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
2. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I per i solipedi domestici o all'allegato II per i solipedi selvatici.
3. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche della rispettiva specie conformemente all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
4. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.
5. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.
6. Le partite di materie prime per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

Articolo 20

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene

1. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII.
2. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da pollame e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.

3. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da prodotti della pesca e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX.

4. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V.

5. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi e destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI.

6. Le partite di materie prime trattate per la produzione di gelatina e collagene di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 853/2004 sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materie prime trattate ottenute da tali prodotti conformemente all'articolo 19 del presente regolamento.

Articolo 21

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di miele e altri prodotti apicoli

Le partite di miele e altri prodotti apicoli destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il miele.

Articolo 22

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti altamente raffinati

Le partite di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

- a) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da ungulati, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato XII;
- b) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX;
- c) nel caso dei prodotti altamente raffinati ottenuti da pollame, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIII.

Articolo 23

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni di rettili

Le partite di carni di rettili destinate al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XIV.

*Articolo 24***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti**

Le partite di insetti destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se tali alimenti sono originari di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato XV e se sono spediti da tale paese.

*Articolo 25***Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di altri prodotti di origine animale**

Le partite di prodotti di origine animale diversi da quelli di cui agli articoli da 3 a 24 destinati al consumo umano sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono dai seguenti paesi terzi o loro regioni:

- a) nel caso dei prodotti ottenuti da ungulati domestici diversi dai solipedi domestici, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di ungulati domestici in conformità all'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;
- b) nel caso dei prodotti ottenuti da solipedi domestici, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I;
- c) nel caso dei prodotti ottenuti da pollame, i paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche di pollame in conformità all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile;
- d) nel caso dei prodotti ottenuti da prodotti della pesca, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato IX;
- e) nel caso dei prodotti ottenuti da leporidi, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato V;
- f) nel caso dei prodotti ottenuti da mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, i paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato VI;
- g) nel caso dei prodotti ottenuti da più di una specie, i paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco per ogni specie di derivazione dei prodotti, in conformità alle lettere da a) a e).

*Articolo 26***Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie *Gallus gallus*, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino**

Fatti salvi gli elenchi redatti in relazione alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, le partite di pollame vivo e di uova da cova della specie *Gallus gallus*, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino sono autorizzate all'ingresso nell'Unione solo se provengono da paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato XVI.

Le prescrizioni riguardanti gli elenchi di cui al primo comma del presente articolo non si applicano alle partite singole composte da meno di 20 unità di pollame vivo diverso dai ratiti, relative uova da cova e relativi pulcini di un giorno, qualora tali partite siano destinate alla produzione primaria di pollame vivo per uso domestico privato o alla fornitura diretta, da parte del produttore, di piccole quantità di prodotti primari, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.

*Articolo 27***Abrogazione**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.

*Articolo 28***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi domestici, di cui all'articolo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 25, lettera b)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AR	Argentina	
AU	Australia	
BR	Brasile	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
NZ	Nuova Zelanda	
UY	Uruguay	

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, e di preparazioni di carni di solipedi selvatici, di cui all'articolo 5 e all'articolo 19, paragrafo 2

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
ZA	Sud Africa	Solo selvaggina selvatica

ALLEGATO III

Elenco dei paesi terzi da cui l'ingresso nell'Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano è autorizzato esclusivamente in caso di trasporto per via aerea, di cui all'articolo 6, secondo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AR	Argentina	
BR	Brasile	
CA	Canada	
CL	Cile	
IL	Israele ⁽¹⁾	
NZ	Nuova Zelanda	
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	
US	Stati Uniti	

⁽¹⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

ALLEGATO IV

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di uova destinate all'immissione sul mercato come uova di categoria A, di cui all'articolo 7, secondo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
JP	Giappone	
MK	Macedonia del Nord	
UA	Ucraina	

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO V

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di conigli d'allevamento e di carni fresche di leporidi selvatici non contenenti frattaglie, ad eccezione dei leporidi selvatici non scuoiati né eviscerati, di cui all'articolo 8, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 25, lettera e)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AR	Argentina	
AU	Australia	Solo leporidi selvatici
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	Solo leporidi selvatici
CN	Cina	Solo conigli d'allevamento
MK	Macedonia del Nord	Solo leporidi selvatici
NZ	Nuova Zelanda	Solo leporidi selvatici
RS	Serbia	Solo leporidi selvatici
SG	Singapore ⁽²⁾	Solo leporidi selvatici
TN	Tunisia	Solo leporidi selvatici
UA	Ucraina	Solo conigli d'allevamento
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	Solo leporidi selvatici
ZA	Sud Africa	Solo leporidi selvatici

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all'Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.

ALLEGATO VI

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, non contenenti frattaglie, di cui all'articolo 9, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 25, lettera f)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AU	Australia	
CA	Canada	
GL	Groenlandia	Solo selvaggina d'allevamento
NZ	Nuova Zelanda	

ALLEGATO VII

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di carne, compresi i grassi fusi di origine animale, i ciccioli, gli estratti di carne e gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati, ed esclusi i budelli, di leporidi, solipedi e mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, di cui all'articolo 10, primo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	SOLIPEDI DOMESTICI	CONIGLI D'ALLEVAMENTO	SOLIPEDI SELVATICI	LEPORIDI SELVATICI (CONIGLI E LEPRI)	MAMMIFERI TERRESTRI SELVATICI (DIVERSI DAGLI UNGULATI E DAI LEPORIDI)
AR	Argentina	A	A	NA	A	NA
AU	Australia	A	NA	NA	A	A
BR	Brasile	A	NA	NA	NA	NA
CA	Canada	A	A	NA	A	A
CH	Svizzera ⁽¹⁾					
CL	Cile	NA	NA	NA	A	NA
CN	Cina	NA	A	NA	NA	NA
GL	Groenlandia	NA	NA	NA	NA	A (solo selvaggina d'allevamento)
MK	Macedonia del Nord	NA	NA	NA	A	NA
NZ	Nuova Zelanda	A	NA	NA	A	A
RS	Serbia	NA	NA	NA	A	NA
TN	Tunisia	NA	NA	NA	A	NA
UA	Ucraina	NA	A	NA	NA	NA
US	Stati Uniti	NA	A	NA	A	NA
UY	Uruguay	A	NA	NA	A	NA
ZA	Sud Africa	NA	NA	A (solo selvaggina selvatica)	A	NA

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

Interpretazione dei codici utilizzati nella tabella

A (= trattamento generico)	Ingresso autorizzato. Non è necessario un trattamento specifico. Ciononostante, la carne di tali prodotti a base di carne deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca. La carne fresca utilizzata deve inoltre essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili agli ingressi di carni fresche nell'Unione.
NA	Ingresso non autorizzato.

ALLEGATO VIII

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all'articolo 12

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AU	Australia	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	
GL	Groenlandia	Solo catture allo stato selvatico
JM	Giamaica	Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico
JP	Giappone	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
KR	Corea del Sud	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
MA	Marocco	I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie <i>Acanthocardia tuberculatum</i> devono essere accompagnati: a) da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all'allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽²⁾ ; b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (<i>paralytic shellfish poison</i>) individuabile con il metodo del saggio biologico.
NZ	Nuova Zelanda	
PE	Perù	Solo <i>Pectinidae</i> (pettinidi) eviscerati di acquacoltura
TH	Thailandia	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati
TN	Tunisia	
TR	Turchia	
US	Stati Uniti	Stato di Washington e Massachusetts
UY	Uruguay	
VN	Vietnam	Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

ALLEGATO IX

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'articolo 13, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 22, lettera b), e all'articolo 25, lettera d)

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AE	Emirati arabi uniti	Acquacoltura: solo materie prime provenienti da Stati membri o paesi terzi da cui il loro ingresso nell'Unione è autorizzato
AG	Antigua e Barbuda	Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico
AL	Albania	Acquacoltura: solo pesci
AM	Armenia	Solo gamberi selvatici vivi, gamberi di fiume non d'allevamento sottoposti a trattamento termico e gamberi di fiume non d'allevamento congelati
AO	Angola	Solo catture allo stato selvatico
AR	Argentina	
AU	Australia	
AZ	Azerbaigian	Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico
BA	Bosnia-Erzegovina	Acquacoltura: solo pesci
BD	Bangladesh	
BJ	Benin	Solo catture allo stato selvatico
BN	Brunei	Solo prodotti di acquacoltura
BQ	Bonaire, Sint Eustatius, Saba	Solo catture allo stato selvatico
BR	Brasile	
BS	Bahamas	Solo catture allo stato selvatico
BY	Bielorussia	Solo catture allo stato selvatico
BZ	Belize	Solo catture allo stato selvatico
CA	Canada	
CG	Congo	Solo prodotti provenienti da catture allo stato selvatico, catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CI	Costa d'Avorio	Solo catture allo stato selvatico
CL	Cile	
CN	Cina	
CO	Colombia	
CR	Costa Rica	
CU	Cuba	
CV	Capo Verde	Solo catture allo stato selvatico
CW	Curaçao	Solo catture allo stato selvatico
DZ	Algeria	Solo catture allo stato selvatico

EC	Ecuador	
EG	Egitto	Solo catture allo stato selvatico
ER	Eritrea	Solo catture allo stato selvatico
FJ	Figi	Solo catture allo stato selvatico
FK	Isole Falkland	
GA	Gabon	Solo catture allo stato selvatico
GD	Grenada	Solo catture allo stato selvatico
GE	Georgia	Solo catture allo stato selvatico
GH	Ghana	Solo catture allo stato selvatico
GL	Groenlandia	Solo catture allo stato selvatico
GM	Gambia	Solo catture allo stato selvatico
GN	Guinea	Solo catture allo stato selvatico. Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento
GT	Guatemala	
GY	Guyana	Solo catture allo stato selvatico
HK	Hong Kong	Solo catture allo stato selvatico
HN	Honduras	
ID	Indonesia	
IL	Israele (*)	
IN	India	
IR	Iran	Acquacoltura: solo crostacei
JM	Giamaica	Solo catture allo stato selvatico
JP	Giappone	
KE	Kenya	
KI	Kiribati	Solo catture allo stato selvatico
KR	Corea del Sud	
KZ	Kazakhstan	Solo catture allo stato selvatico
LK	Sri Lanka	
MA	Marocco	
MD	Moldova	Solo caviale
ME	Montenegro	
MG	Madagascar	
MK	Macedonia del Nord	
MM	Myanmar/Birmania	
MR	Mauritania	Solo catture allo stato selvatico
MU	Maurizio	
MV	Maldiva	Solo catture allo stato selvatico
MX	Messico	
MY	Malaysia	

MZ	Mozambico	
NA	Namibia	Solo catture allo stato selvatico
NC	Nuova Caledonia	Acquacoltura: solo crostacei
NG	Nigeria	Solo catture allo stato selvatico
NI	Nicaragua	
NZ	Nuova Zelanda	
OM	Oman	Solo catture allo stato selvatico
PA	Panama	
PE	Perù	
PF	Polinesia francese	Solo catture allo stato selvatico
PG	Papua Nuova Guinea	Solo catture allo stato selvatico
PH	Filippine	
PM	Saint Pierre e Miquelon	Solo catture allo stato selvatico
PK	Pakistan	Solo catture allo stato selvatico
RS	Serbia	
RU	Russia	Solo catture allo stato selvatico
SA	Arabia Saudita	
SB	Isole Salomone	Solo catture allo stato selvatico
SC	Seychelles	Solo catture allo stato selvatico
SG	Singapore	
SH	Sant'Elena (Escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione)	Solo catture allo stato selvatico
	Tristan da Cunha (Escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione)	Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico
SN	Senegal	Solo catture allo stato selvatico
SR	Suriname	Solo catture allo stato selvatico
SV	El Salvador	Solo catture allo stato selvatico
SX	Sint Maarten	Solo catture allo stato selvatico
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	Acquacoltura: solo pesci
TR	Turchia	
TW	Taiwan	
TZ	Tanzania	
UA	Ucraina	
UG	Uganda	
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	

VE	Venezuela	
VN	Vietnam	
YE	Yemen	Solo catture allo stato selvatico
ZA	Sud Africa	Solo catture allo stato selvatico
ZW	Zimbabwe	Solo catture allo stato selvatico

(¹) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(²) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

ALLEGATO X

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di latte crudo, colostro, prodotti ottenuti dal colostro e prodotti lattiero-caseari di solipedi, di cui all'articolo 14

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AU	Australia	
BA	Bosnia-Erzegovina	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
JP	Giappone	
ME	Montenegro	
NZ	Nuova Zelanda	
US	Stati Uniti	

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO XI

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all'articolo 17

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AL	Albania	
AU	Australia	
BA	Bosnia-Erzegovina	Solo lumache
BR	Brasile	Solo cosce di rana
BY	Bielorussia	Solo lumache
CA	Canada	Solo lumache
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CI	Costa d'Avorio	Solo lumache
CL	Cile	Solo lumache
CN	Cina	
DZ	Algeria	Solo lumache
EG	Egitto	Solo cosce di rana
GH	Ghana	Solo lumache
ID	Indonesia	
IN	India	Solo cosce di rana
MA	Marocco	Solo lumache
MD	Moldova	Solo lumache
MK	Macedonia del Nord	Solo lumache
NG	Nigeria	Solo lumache
NZ	Nuova Zelanda	Solo lumache
PE	Perù	Solo lumache
RS	Serbia	Solo lumache
TH	Thailandia	Solo lumache
TN	Tunisia	Solo lumache
TR	Turchia	
UA	Ucraina	Solo lumache
US	Stati Uniti	Solo lumache
VN	Vietnam	
ZA	Sud Africa	Solo lumache

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

ALLEGATO XII

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da bovini, ovini, caprini, suini e solipedi, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 22, lettera a)

CODICE ISO	PAESE TERZO O SUE REGIONI	OSSERVAZIONI
AL	Albania	
AR	Argentina	
AU	Australia	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BH	Bahrein	
BR	Brasile	
BW	Botswana	
BY	Bielorussia	
BZ	Belize	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	
CN	Cina	
CO	Colombia	
CR	Costa Rica	
CU	Cuba	
DZ	Algeria	
ET	Etiopia	
FK	Isole Falkland	
GL	Groenlandia	
GT	Guatemala	
HK	Hong Kong	
HN	Honduras	
IL	Israele ⁽²⁾	
IN	India	
JP	Giappone	
KE	Kenya	
KR	Corea del Sud	
MA	Marocco	
ME	Montenegro	
MG	Madagascar	
MK	Macedonia del Nord	
MU	Maurizio	

MX	Messico	
MY	Malaysia	
NA	Namibia	
NC	Nuova Caledonia	
NI	Nicaragua	
NZ	Nuova Zelanda	
PA	Panama	
PK	Pakistan	
PY	Paraguay	
RS	Serbia	
RU	Russia	
SG	Singapore	
SV	El Salvador	
SZ	Eswatini	
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	
TR	Turchia	
TW	Taiwan	
UA	Ucraina	
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	
ZA	Sud Africa	
ZW	Zimbabwe	

(¹) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(²) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

ALLEGATO XIII

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di gelatina e collagene ottenuti da pollame, di cui all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, lettera c)

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
AL	Albania	
AR	Argentina	
AU	Australia	
BA	Bosnia-Erzegovina	
BR	Brasile	
BW	Botswana	
BY	Bielorussia	
CA	Canada	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	
CL	Cile	
CN	Cina	
GL	Groenlandia	
HK	Hong Kong	
IL	Israele ⁽²⁾	
IN	India	
JP	Giappone	
KR	Corea del Sud	
MD	Moldova	
ME	Montenegro	
MG	Madagascar	
MY	Malaysia	
MK	Macedonia del Nord	
MX	Messico	
NA	Namibia	
NC	Nuova Caledonia	
NZ	Nuova Zelanda	
PM	Saint Pierre e Miquelon	
RS	Serbia	
RU	Russia	
SG	Singapore	
TH	Thailandia	
TN	Tunisia	
TR	Turchia	

TW	Taiwan	
UA	Ucraina	
US	Stati Uniti	
UY	Uruguay	
ZA	Sud Africa	
ZW	Zimbabwe	

(¹) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(²) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

ALLEGATO XIV

**Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni di rettili, di cui
all'articolo 23**

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
CH	Svizzera	
BW	Botswana	
VN	Vietnam	
ZA	Sud Africa	
ZW	Zimbabwe	

ALLEGATO XV

**Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di insetti, di cui
all'articolo 24**

CODICE ISO	PAESE TERZO	OSSERVAZIONI
CA	Canada	
CH	Svizzera	
KR	Corea del Sud	
TH	Thailandia	
VN	Vietnam	

ALLEGATO XVI

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame vivo e di uova da cova della specie *Gallus gallus*, di tacchini vivi e di uova da cova di tacchino, di cui all'articolo 26, primo comma

CODICE ISO	PAESE TERZO	PRODOTTI PER I QUALI IL PAESE TERZO È PRESENTE NELL'ELENCO	
		<i>Gallus gallus</i>	Tacchino
BR	Brasile	DOC, HEP	-
CA	Canada	BPP (*), DOC (*), HEP	BPP (*), DOC, HEP
CH	Svizzera ⁽¹⁾		
IL	Israele ⁽²⁾	DOC, HEP	DOC, HEP
US	Stati Uniti	BPP (*), DOC, HEP	DOC, HEP

(*) solo per la riproduzione

BPP: pollame riproduttore o da reddito

DOC: pulcini di un giorno

HEP: uova da cova

⁽¹⁾ Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

⁽²⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

ALLEGATO XVII

Tavola di concordanza di cui all'articolo 27, secondo comma

Regolamento (UE) 2019/626	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articoli 3, 4 e 5
Articolo 4	Articoli 6 e 7
Articolo 5	Articoli 8 e 9
Articolo 6	Articolo 10
Articolo 7	Articolo 11
Articolo 8	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 13
Articolo 10	Articoli 15 e 16
Articolo 11	Articolo 17
Articolo 12	Articolo 17
Articolo 13	Articolo 10
Articolo 14	Articolo 18
Articolo 15	Articolo 19
Articolo 16	Articolo 20
Articolo 17	Articolo 21
Articolo 18	Articolo 22
Articolo 19	Articolo 23
Articolo 20	Articolo 24
Articolo 21	Articolo 25
Articolo 22	-
Articolo 23	Articolo 27
Articolo 24	-
Articolo 25	Articolo 28
Allegato I	Allegato VIII
Allegato II	Allegato IX
Allegato III	Allegato XI
Allegato III bis	Allegato XV
Allegato IV	-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT